

**Utility.** Il ceo Starace in audizione al Parlamento ha fatto ieri il bilancio del suo primo mandato alla guida del colosso elettrico

# «Con il riassetto Enel è salita in Borsa del 37%»

Aumentata la generazione di cassa da 8,1 a 9,5 miliardi - Cedola salita da 0,13 a 0,18 euro

**Laura Serafini**

L'Enel che Francesco Starace porta alla fine del suo primo mandato vale molto di più rispetto a tre anni fa. «Nel 2014 Enel capitalizzava 30 miliardi e oggi supera i 41 miliardi, con un incremento del 37 per cento», ha rilevato ieri il manager in occasione dell'audizione, presso la commissione Attività produttive del Senato, sulle società pubbliche i cui vertici scendono con l'approvazione del bilancio 2016 (l'assemblea di Enel è convocata per il 4 maggio). Tracciando il bilancio del triennio, Starace ha ricordato la complessa operazione di riassetto societario, che è passata prima dallo scorporo delle attività sudamericane dalla spagnola **Endesa**, e poi dalla separazione delle attività detenute in Cile dalle attività (generazione e distribuzione) esistenti negli altri paesi sudamericani nei quali è presente la società italiana. La

creazione di valore sul titolo è arrivata soprattutto da qui. «La spagnola Endesa prima dello scorporo delle attività sudamericane valeva 21 miliardi - ha detto Starace -. Oggi la stessa Endesa e le attività scoporate e riorganizzate in America Latina valgono 37 mi-

**LA RIORGANIZZAZIONE**  
Benefici della complessa operazione di riassetto societario, con lo scorporo delle attività sudamericane dalla spagnola Endesa

liardi». A contribuire all'aumento della capitalizzazione di Enel, va ricordato, ha però contribuito anche l'incorporazione di Enel Green Power, che ha consentito di riportare all'interno della capogruppo minorities per un valore

di 3 miliardi, facendo al contempo diluire l'azionista ministero dell'Economia al 23% del capitale.

Ripercorrendo i tratti salienti della metamorfosi di Enel nell'ultimo triennio, il manager ha evidenziato come il fatturato sia sceso da 80,5 a 70,6 miliardi per effetto delle cessioni, ma anche per la continua caduta dei prezzi dell'energia elettrica (ora più forte in Italia che in Spagna). Ma a fronte dello scenario sfidante (con l'effetto cambio penalizzante in America Latina), la società è riuscita a mantenere sinora un Ebitda a 15 miliardi. «Dal 2017 ricomincerà a crescere» ha assicurato Starace; il piano industriale prevede che possa raggiungere 17 miliardi a fine triennio. L'utile netto ordinario è atteso in lieve crescita a fine anno (3,2 miliardi, contro 3,1 miliardi del 2013). «Il risultato più importante - ha aggiunto il manager - è stato la capa-

cià di aumentare in modo consistente la generazione di cassa a fronte di un Ebitda costante: da 8,1 a 9,5 miliardi, con un incremento del 17 per cento». Anche la cedola è salita, da 0,13 a 0,18 euro, con un aumento del 38 per cento. La società nel frattempo, ha spiegato, è divenuta «più verde, con un incremento del 70% della capacità rinnovabile, a 10,9 gigawatt», più sostenibile, «più connessa e con più clienti», passati da 60 a 65 milioni quelli connessi alla rete di distribuzione. Nel periodo sono state fatte dismissioni per 8 miliardi e acquisizioni mirate per 2,7 miliardi, mentre sono state pari a 8,6 miliardi le svalutazioni di asset ceduti. Interrogato su qualche rammarico a fine mandato, Starace ha detto che probabilmente avrebbe dovuto avviare già un fa la rivoluzione digitale sulla quale è impietato il nuovo piano industriale: esso punta a concentrare

## Enel a Piazza Affari

Andamento del titolo a Milano



© RIPRODUZIONE RISERVATA

buona parte degli investimenti sulla digitalizzazione di reti (contatori), dei processi, ma anche sui servizi innovativi, a partire dalla mobilità elettrica e dalle mille declinazioni possibili con lo sviluppo dei sistemi di accumulo. Parlando del valore che si potrà creare nel prossimo triennio, Starace ha fornito alcuni esempi illuminanti. «Italia siamo leader nell'illuminazione pubblica. In Spagna in questo segmento non siamo nessuno ma siamo invece molto forti nella manutenzione che facciamo all'interno delle abitazioni, cosa inesistente in Italia. In Colombia siamo il primo operatore sulle carte di debito associate a servizi che Enel fornisce in quel paese. Basta sviluppare le competenze che abbiamo in un paese e gli altri e soltanto da qui può arrivare una creazione di valore incredibile», ha chiosato.

**Nomine.** Si stringe il dossier in vista della scadenza del 20 marzo - Oggi dovrebbe esserci una riunione in via XX Settembre, con il ministro Padoan - Il rebus Leonardo e Poste

## Mef per la conferma dei vertici di Eni e Enel

**Gianni Dragoni**

Si scalda il dossier delle nomine nelle maggiori società pubbliche. Mancano 18 giorni alla data ultima - 20 marzo - entro la quale il ministero dell'Economia deve depositare la lista dei candidati al nuovo consiglio di amministrazione dell'Eni, che ha anticipato al 13 aprile l'assemblea chiamata a pronunciarsi su bilancio e nuovi vertici.

Secondo la prassi, insieme alla società con il maggior valore in Borsa in Italia (54 miliardi di euro) il Mef depositerà le liste dei candidati ai cda delle maggiori società pubbliche in scadenza, cioè Enel, Leonardo

e Poste Italiane.

Con l'ausilio liturgico di tre società di cacciatori di teste, scelte dal Mef (Korn Ferry, Spencer Stuart, Eric Salmon), c'è stata una scrematura dei primi nomi circolati. Gli orientamenti si stanno definendo, ma non tutte le scelte sono state fatte. Le decisioni verranno prese tra via XX Settembre e Palazzo Chigi, dove c'è Paolo Gentiloni e non più Matteo Renzi, il quale nel 2014 ha insegnato i vertici attuali. Terzo attore della partita è il Quirinale. Anche sul colle più alto c'è un nuovo presidente, Sergio Mattarella al posto di Giorgio Napolitano.

Oggi dovrebbe esserci una riunione riservata in via XX Settembre, tra il ministro Pier Carlo Padoan e la sua squadra, tra cui il capo segreteria tecnica, Fabrizio Pagani, che è anche nel cda Eni. Padoan incontrerà anche il premier Gentiloni nel colloquio potrebbe entrare il tema nomine. L'orientamento del Mef è per la conferma degli amministratori delegati delle due grandi società dell'energia, Francesco Starace all'Enel, mai in discussione, e Claudio Descalzi all'Eni. Pertanto l'assemblea il 13 aprile potrà rinnovare l'incarico a Descalzi, sul quale si è già pronunciato favorevolmente il mercato e che sarebbe

sostenuto anche da ambienti americani e dai fondi. Per l'Eni non è decollata una candidatura gradita a Renzi, quella del fiorentino Lorenzo Simonelli, CEO di Ge Oil & Gas.

Per Leonardo si profilano novità. La condanna in primo grado a 7 anni di reclusione di Mauro Moretti per l'incidente ferroviario di Viareggio ha indotto il governo a valutare altri profili per un avvicendamento, per ragioni di opportunità, a prescindere dalla valutazione dei risultati della gestione che viene fatta, per tutti, dai cacciatori di teste. Ci sarebbe una terna ufficiosa di candidati per la guida di Leonardo. In pole position

Fabrizio Giulianini, manager del gruppo, già alla guida di diverse società dell'aerospazio e difesa, è stato a.d. di Mbd Italia (missili), Selex Galileo e Selex Es (elettronica), da 14 mesi è capo del settore elettronica, sistemi e sistemi di sicurezza di Leonardo, che vale poco meno della metà del giro d'affari del gruppo.

Il secondo della terna è Francesco Caio, l'a.d. di Poste che ha fatto il collocamento sul mercato e ha guidato l'ex Fiat Avio, di cui ha pilotato la vendita della parte motoristica a General Electric. Il terzo è Maurizio Tucci, ex manager di Finmeccanica fino al 2009, ora imprenditore impegnato tra l'altro nella cyber security. Perde quota, anche perché subirebbe una forte riduzione di stipendio, la candidatura del numero

due di Fca, Alfredo Altavilla, suggerito da Sergio Marchionne a Renzi.

In Poste la partita potrebbe aprirsi, a prescindere dell'eventuale passaggio di Caio a Leonardo. Considerato inamovibile fino a pochi giorni fa, Caio potrebbe anche rimanere fuori dalle nomine (il suo principale sponsor nel 2014 era Enrico Letta). In quel caso potrebbe andare in Poste l'a.d. di Cdp, Fabio Gallia, che vorrebbe smarcarsi dal presidente di Cdp, Claudio Costamagna. L'incertezza su Poste ha fatto affiorare anche un'ipotesi di passaggio di Moretti in questo gruppo, ma non sembra questa l'opzione considerata dal Mef. Moretti guarderebbe al settore privato, dal quale potrebbero arrivare offerte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Lusso.** Il ceo Vian: «Con Essilor puzzle perfetto»

## Luxottica, per il 2017 previsioni favorevoli

Luxottica in frenata a Piazza Affari (-1,79% a 49,5 euro) nonostante l'azienda abbia annunciato mercoledì utili record a 851 milioni di euro, +5,8% sul 2015 (sive dal Sole 24 Ore di ieri). Il mercato sembra infatti deluso dalle prospettive 2017 di moderata crescita. Luxottica punta ad aumenti dei ricavi del 6-8% in Europa nel 2017 a tassi di cambio costanti. Per l'America Latina si prevede un aumento delle vendite dell'8-9%, per l'Asia-Pacifico del 5-6%, per il Nord America del 1-2%. Nel 2016 l'Europa ha segnato +7%, con +12% nel quarto trimestre. L'Asia-Pacifico ha registrato un -2%, con un -6% nell'ultimo trimestre. L'America Latina è cresciuta del 10% (+7% nel 4° trimestre) e il Nord America è in progresso dell'1% (+3% negli ultimi 3

mesi). Per il Nord America - ha spiegato il ceo Massimo Vian agli analisti - «abbiamo una guidance cauta» per via della grande trasformazione che abbiamo in atto su quel mercato... Vogliamo essere molto realistici, ma parliamo di basi molto solide». Quanto a Essilor «tutto è assolutamente nei tempi e in linea con la procedura. «Non commenterò oltre» sull'operazione di integrazione tra i due gruppi, «se non per esprimere grande entusiasmo per quella che è una fantastica opportunità» ricordando la «perfetta complementarità industriale» degli asset delle due società. Una combinazione che permetterà a Luxottica di raggiungere «oltre 16 miliardi di vendite» già dal 2018, a fronte dei 15 miliardi «previsti nell'attuale strategia» al 2024.

### Educazione finanziaria

## Nel carrello ancora poca moneta digitale

di **Paolo Zucca**

► Continua da pagina 25

Incontrare i clienti di un grande polo commerciale (Euromaz), in un evento educational a sorpresa dove non si vende, e sembra regalare un libro ("Fiabe e denaro" di Emanuela Rinaldi che favorisce il dialogo fra bambini e genitori), permette di misurare la richiesta di nuovi diversi aspetti della movimentazione del denaro. Nonostante gli sforzi di tanti operatori istituzionali e privati (Bankitalia, Consob, Feduf, associazioni dei risparmiatori e tanti altri) il preannunciato impegno del Governo, resta una notevole distanza fra offerta di prodotti e servizi e il percepito

dal risparmiatore. Spread e Npl appaiono molto lontani, preoccupano più truffe, furti e rapine che mirano alle banconote.

«Una riduzione dell'utilizzo del contante - ha ricordato Maurizio Pimpinella, presidente dell'Associazione istituti di pagamento - aumenta la sicurezza del cittadino, riporta un po' di equità fiscale, combatte le infiltrazioni della criminalità nell'economia e aiuta la lotta al terrorismo». Per la prima volta nel mondo, nel corso del 2016, le transazioni elettroniche hanno superato quelle con moneta fisica. L'Italia sta recuperando dalle 79 operazioni pro-capite rispetto alle 197 della media Ue.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**TIM S.p.A.**  
Sede Legale in Milano Via Gaetano Negri n. 3  
Direzione Generale e Sede Secondaria in Roma Corso d'Italia n. 41  
Casella PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it  
Capitale sociale euro 11.677.002.855,10 interamente versato  
Codice Fiscale/Partita Iva e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00488430010

**ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA**

I possessori di obbligazioni "Telecom Italia 2002-2022 a tasso variabile, serie speciale aperta, riservato in sottoscrizione al personale del gruppo Telecom Italia in servizio e in quiescenza" sono convocati in Assemblea in Milano presso la Sede Legale di Telecom Italia S.p.A., in Via G. Negri 1, per le ore 15.00 del giorno 6 aprile 2017 in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- Nomina del Rappresentante Comune degli obbligazionisti - deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante:

- la presentazione di proposte di delibera e/o di richieste d'integrazione dell'ordine del giorno;
- l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
- l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto, anche per delega;
- gli aspetti organizzativi dell'Assemblea;
- la reperibilità delle proposte di deliberazione e della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo:  
[http://www.telecomitalia.com/tit/it/investors/bondholders/telecom\\_italia/it0003217640.html](http://www.telecomitalia.com/tit/it/investors/bondholders/telecom_italia/it0003217640.html).

Il Rappresentante Comune degli Obbligazionisti  
Prof. Enrico Cotta Ramusino

Milano, 3 marzo 2017

**BPER BANCA S.p.A.**

**ESTRATTO DI PATTI PARASOCIALI**  
**AI SENSI DELL'ARTICOLO 122 COMMA 1 LETTERA B)**  
**D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 E DELL'ARTICOLO 129**  
**DEL REGOLAMENTO CONSOB DEL 14 MAGGIO 1999, N. 11971**

In data 28 febbraio 2017 alcuni azionisti storici di BPER Banca S.p.A., con sede in Modena (MO), via San Carlo n. 8/20, Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione nel Registro delle Imprese di Modena n. 01153230360, capitale sociale i.v. pari ad Euro 1.443.925.305,00 (di seguito la "**Banca**"), hanno sottoscritto un patto parasociale denominato "**Patto dei Soci Storici**" che disciplina obblighi di preventiva consultazione per l'esercizio dei diritti di voto (art. 122, co. 5, lett. a) del TUF) e limiti al trasferimento delle azioni (art. 122, co. 5, lett. b) del TUF) della Banca.

Il Patto ha carattere aperto, così da consentire l'adesione di altri azionisti della Banca che ne condividano le ragioni costitutive.

Al 28 febbraio 2017 hanno aderito al Patto n. 63 azionisti della Banca, titolari complessivamente di n. 23.259.143 azioni ordinarie della Banca (le "**Azioni**") pari al 4,83% del capitale sociale della Banca, i quali hanno complessivamente vincolato al patto n. 22.339.276 Azioni, pari al 4,64% del capitale sociale della Banca. Il Sig. Giorgio Pulazza ha vincolato al Patto n. 4.845.000 azioni della Banca, pari all'1,007% del capitale sociale della Banca.

A norma dell'art. 130 del Regolamento Emittenti Consob, maggiori informazioni relative al Patto sono pubblicate sul sito [www.bper.it](http://www.bper.it).

Il Patto è stato come per legge depositato presso il Registro delle imprese di Modena.

Modena, 3 marzo 2017

**Amundi**  
ASSET MANAGEMENT  
P.A. REAL ESTATE

Amundi Real Estate Italia  
Società di Gestione del Risparmio S.p.A.  
Piazza Cavour, 2 - 20121 Milano  
[www.amundi-re.it](http://www.amundi-re.it)

**Amundi RE Europa**

**FIA italiano immobiliare chiuso non riservato quotato (il "FIA")**

**Valore unitario della quota al 31 dicembre 2016**  
**EURO 1.950,131**

Il Consiglio di Amministrazione della SGR, nella seduta del 28 febbraio 2017, ha deliberato l'approvazione della Relazione di gestione del FIA al 31 dicembre 2016 e l'effettuazione di un rimborso parziale di capitale di Euro 35,50 pro quota, con data di stacco il 20 marzo 2017 e pagamento il 22 marzo 2017.

Copia della Relazione è disponibile presso la sede della SGR, sul sito internet [www.amundi-re.it](http://www.amundi-re.it), nonché presso il Depositario Società Générale Securities Services S.p.A. - Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2 - 20159 Milano.

La SGR ne fornirà gratuitamente copia ai partecipanti che ne faranno richiesta.

Cap. Soc. € 9.200.000 i.v. - C.F., P.IVA e iscr. Registro Imprese di Milano 05816050966  
Iscritta all'Albo delle SGR (n. 111 sez. Gestori di FIA)

**Amundi**  
ASSET MANAGEMENT  
P.A. REAL ESTATE

Amundi Real Estate Italia  
Società di Gestione del Risparmio S.p.A.  
Piazza Cavour, 2 - 20121 Milano  
[www.amundi-re.it](http://www.amundi-re.it)

**Amundi RE Italia**

**FIA italiano immobiliare chiuso non riservato quotato (il "FIA")**

**Valore unitario della quota al 31 dicembre 2016**  
**EURO 1.857,040**

Il Consiglio di Amministrazione della SGR, nella seduta del 28 febbraio 2017, ha deliberato l'approvazione della Relazione di gestione del FIA al 31 dicembre 2016.

Copia della Relazione è disponibile presso la sede della SGR, sul sito internet [www.amundi-re.it](http://www.amundi-re.it), nonché presso il Depositario Società Générale Securities Services S.p.A. - Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2 - 20159 Milano.

La SGR ne fornirà gratuitamente copia ai partecipanti che ne faranno richiesta.

Cap. Soc. € 9.200.000 i.v. - C.F., P.IVA e iscr. Registro Imprese di Milano 05816050966  
Iscritta all'Albo delle SGR (n. 111 sez. Gestori di FIA)

**24ORE BUSINESS SCHOOL**  
WWW.BS.ILSOLE24ORE.COM

**MASTER FULL TIME - POST LAUREA**

**SPORT BUSINESS MANAGEMENT**

MILANO, dal 19 APRILE 2017 - 11ª Ed.  
ROMA, dal 25 OTTOBRE 2017 - 12ª Ed.  
5 mesi di aula e 4 di stage

Brochure, domanda di ammissione e date di selezione  
[www.bs.ilsole24ore.com](http://www.bs.ilsole24ore.com)

seguici su:  
f t i

**GRUPPO 24ORE**

Il Sole 24 ORE Business School ed Eventi  
Roma - piazza dell'Indipendenza, 23 bis  
Milano - via Torino, 55 - Master Academy  
Organizzazione e gestione degli eventi dal 1982 al 2007

**BNP PARIBAS REAL ESTATE**  
INVESTMENT MANAGEMENT

**AVVISO AI PARTECIPANTI**  
**AL FONDO D'INVESTIMENTO ALTERNATIVO**  
**"IMMOBILIARE DINAMICO"**

Il valore unitario della quota di partecipazione al Fondo al 31 dicembre 2016 è pari a **Euro 192,252**. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato un rimborso parziale di Euro 3,50 per ciascuna quota: data stacco 6 marzo 2017 e pagamento ai quotisti 8 marzo 2017. La relazione di gestione del Fondo al 31 dicembre 2016 è a disposizione del pubblico presso la sede sociale di BNP Paribas REIM SGR p.A., il Depositario BNP Paribas Securities Services - Succursale di Milano, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet [www.reim.bnpparibas.it](http://www.reim.bnpparibas.it).

**BNP Paribas REIM SGR p.A.**  
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano

Milano, 3 marzo 2017

[www.reim.bnpparibas.it](http://www.reim.bnpparibas.it)

**LA TUA NUOVA HOME PAGE.**

[www.ilsole24ore.com/casa24](http://www.ilsole24ore.com/casa24)

**FONDO giornalisti**

**Sollecitazione pubblica di offerta per la gestione finanziaria**

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani in data 15 febbraio 2017 ha deliberato di procedere alla selezione di un gestore finanziario a cui delegare parte delle risorse patrimoniali del Fondo con un mandato azionario globale attivo. Il Bando di sollecitazione pubblica ed il questionario di selezione dei gestori sono disponibili sul sito internet [www.fondogiornalisti.it](http://www.fondogiornalisti.it) o possono essere richiesti all'indirizzo e-mail [presidenza@fondogiornalisti.it](mailto:presidenza@fondogiornalisti.it). Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 11 del 03 aprile 2017.

**MEDIOBANCA**

**Prestito obbligazionario**  
**"MEDIOBANCA (MB29) Tasso Misto con Tasso minimo (Floor) e Tasso Massimo (Cap) 2013/2023"**  
(Codice Isin IT0004967201)

Gli interessi relativi al periodo 5 dicembre 2016 - 6 marzo 2017, determinati al tasso annuale lordo del 3,00%, saranno esigibili dal 6 marzo 2017. Per il periodo 6 marzo 2017 - 5 giugno 2017 il tasso annuo lordo è stato determinato nella misura del 3,00%, pari a un tasso trimestrale lordo dello 0,75833%.

MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.p.A.  
CAPITALE VERSATO € 336.516.571 - SEDE SOCIALE IN MILANO - PIAZZETTA ENRICO CUCCIA, 1  
N. DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO, CODICE FISCALE E P. IVA: 0074490158  
ISCRITTA ALL'ALBO DELLE BANCHE - CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI BANCARI

**BNP PARIBAS REAL ESTATE**  
INVESTMENT MANAGEMENT

**AVVISO AI PARTECIPANTI**  
**Fondo di investimento alternativo immobiliare riservato**  
**"PATRIMONIO UNO"**

Il Consiglio di Amministrazione di BNP Paribas REIM SGR p.A., in data 28 febbraio 2017, ha approvato la Relazione di gestione del Fondo "Patrimonio Uno" al 31 dicembre 2016. Il valore unitario della quota di partecipazione di classe A, al 31 dicembre 2016, è pari a Euro 79.696,075. Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, con riferimento alle quote di classe A, ha altresì deliberato un rimborso parziale pari a Euro 1.343,00 al lordo delle imposte, per ciascuna quota di partecipazione. Il pagamento del rimborso ai quotisti avverrà entro il giorno 20 marzo 2017.

**BNP Paribas REIM SGR p.A.**  
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano

Milano, 3 marzo 2017

[www.reim.bnpparibas.it](http://www.reim.bnpparibas.it)

**Posteitaliane**

**POSTE ITALIANE S.p.A.**  
**AVVISO DI GARA**  
**PROCEDURA APERTA**

Si rende noto che, ai sensi del D.Lvo n. 50/2016, in data 03/03/2017 sarà pubblicato sulla 5ª Serie Speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 26, trasmesso alla GIUE il 27/02/2017 il bando di gara relativo a **Procedura aperta in modalità telematica per la Fornitura di n°2 Sistemi di Smistamento Mixed Mail per i CMP di Bologna e Milano P.B.** (importo complessivo massimo a base di gara IVA esclusa € n.999.307,80 al netto di eventuali opzioni e/o rinnovi. Scadenza presentazione offerta: ore 16:00 del 18/04/2017).

Il bando integrale è visibile sul sito Internet: [www.poste.it](http://www.poste.it).

IL RESPONSABILE PCL ACQUISTI DI LOGISTICA  
**Gaetano Arcuri**

**SYSTEM 24**

**COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA**

**Per la pubblicità legale su Il Sole 24 Ore**

Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano  
Tel. 02 3022 3594-3257-3126  
Fax. 02 3022 3259  
email: [legale@ilsole24ore.com](mailto:legale@ilsole24ore.com)

**GRUPPO 24ORE**



























Venerdì  
3 Marzo 2017

IL GIORNALE DEI PROFESSIONISTI


www.ilssole24ore.com  
@24NormeTributi



**ANTIRICICLAGGIO**

## Carte prepagate, verifica dei tabaccai

Ranieri Razzante ► pagina 37



**ALLA CAMERA**

## Ddl autonomi, sì in commissione

Giorgio Pogliotti e Cludio Tucci ► pagina 39

**La guida pratica.** Resta l'incognita dell'ammontare del debito dovuto perché la comunicazione di Equitalia arriverà dopo l'adesione alla procedura

# Conto alla rovescia per la rottamazione

Due vie per uscire senza danni dalla sanatoria al «buio»: revocare la domanda o non pagare la prima rata



Luigi Lovecchio

Parte l'ultima corsa alla rottamazione delle cartelle. L'istanza per aderire, infatti, va presentata fra meno di un mese, cioè entro il 31 marzo. Ma c'è un vuoto di un paio di mesi tra questa scadenza e il 31 maggio, data entro la quale Equitalia comunica l'ammontare del debito residuo dovuto. Un'adesione al buio, dunque, tanto più se si riflette sulla circostanza che nella domanda vanno indicate anche le modalità di pagamento, unica soluzione entro luglio 2017 ovvero dilazione fino a un massimo di cinque rate. Ci si potrebbe, quindi, trovare di fronte a un debito da saldare diverso, anche molto più alto, rispetto a quello che si poteva presumere al momento dell'adesione. All'approssimarsi della scadenza di fine mese, dunque, è necessario chiarire la questione e verificare quali siano le ipotesi percorribili per evitare sorprese.

Chi presenta la domanda per la definizione agevolata dei ruoli di Equitalia ha due possibilità per uscire senza danni dalla sanatoria: **revocare l'istanza** entro la fine di marzo oppure, se ha una dilazione in corso, **non pagare la rata di luglio**. A meno di un mese dalla scadenza, giunge la formalizzazione di ulteriori risposte di Equitalia ai quesiti proposti tramite l'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Roma.

**La revoca**

La presentazione della domanda, dunque, costituisce di per sé una manifestazione di volontà sufficiente a determinare l'accesso alla rottamazione degli affidamenti, senza che sia necessario anche il pagamento della prima o unica rata. È stato, tuttavia,

confermato che fino al 31 marzo è ancora possibile ritrattare l'istanza presentando un'apposita dichiarazione in forma libera. Peralto, può essere utile segnalare che se è possibile rinunciare del tutto alla domanda a maggior ragione ne è ammessa la rettifica in riduzione. Se ci si accorge per tempo dell'insostenibilità del costo della definizione, quindi, si può tornare indietro.

**Le dilazioni in corso**

Va però ricordato che la quantificazione esatta delle somme da pagare avviene solo con la comunicazione di Equitalia che liquida l'istanza presentata entro la fine di maggio. Da qui l'ulteriore (e ultima) finestra a disposizione del debitore: se si ha una rateazione in essere e non si paga la rata di luglio, conferma la società pubblica di riscossione, si può «riprendere il pagamento

**OK APIÙ ISTANZE**

Ammesse più domande di sanatoria su carichi diversi. Così si attenua il rischio che le omissioni vanifichino i benefici su tutti debiti

delle rate della dilazione precedentemente concessa».

Rimane in ombra la questione della data alla quale deve risalire il precedente piano di rientro. Non sembra debba trattarsi necessariamente di dilazione in corso al 24 ottobre 2016, data di entrata in vigore del DL 193/2016. Così come si ritiene che la sospensione delle rate in scadenza da gennaio a luglio, relativa ai debiti indicati nella domanda di definizione, si riferisca alla generalità delle rateazioni. Dovrebbe quindi essere possibile chiedere ora una rateazione alla quale si accompagni l'istanza di rottamazione.

In caso di accoglimento della rateazione, si potrà decidere a luglio cosa fare. Se si paga la prima rata, la vecchia dilazione è irrimediabilmente persa, con l'ulteriore conseguenza che se si decade dalla sanatoria in un momen-

to successivo non si potrà più dilazionare il debito residuo. Se invece non si versa nulla, si potrà proseguire nel versamento delle rate del piano originario. A questo proposito, Equitalia dovrà chiarire come e quando si recuperano le rate sospese nei primi sei mesi dell'anno. L'augurio è che si possano pagare entro la fine del piano di rientro. E da escludere che le somme in questione si debbano versare in un'unica soluzione alla ripresa dei pagamenti della dilazione pregressa, poiché non si è in presenza di un'omissione del debitore, ma per l'appunto di una sospensione *ope legis*, non collegata al buon esito della procedura.


**Le rate scadute**

Sempre entro fine mese devono essere corrisposte le rate scadute a tutto dicembre 2016 per i soggetti che avevano dilazioni in corso al 24 ottobre 2016. Al riguardo, Equitalia conferma la linea dura secondo cui l'obbligo riguarda anche le rate scadute prima dell'ultimo trimestre. Si tratta peraltro di una condizione di accesso alla sanatoria in assenza della quale, dunque, la domanda verrà rigettata. Tale obbligo non sussiste invece né per le dilazioni concesse dopo il 24 ottobre né per quelle decadute a tale data. In proposito, la società di riscossione osserva che, poiché la decadenza dalla dilazione opera per legge, allo scopo occorre verificare le regole applicabili allo specifico piano di rientro, a prescindere dal ricevimento della formale comunicazione di Equitalia.

**Pluralità di domande**

Non vi sono ostacoli a presentare una pluralità di domande con riguardo a carichi di volta in volta diversi. In questo modo, si suddivide il rischio di decadere dalla rottamazione, evitando che il ritardo o l'omissione di un importo determini la perdita dei benefici per tutte le partite di debito. Si conferma che la domanda può essere presentata via pec dall'indirizzo del professionista che assiste il debitore, allegando il documento di identità di entrambi.

**Dalla domanda alla rateazione**



**SU INTERNET**

**Il Quotidiano del Fisco**

**IN ESCLUSIVA PER ABBONATI**

*Il dossier sull'iter della sanatoria*

di **Salvina Morina**  
e **Tonino Morina**

Chance rottamazione per le cartelle di Equitalia. I contribuenti potranno estinguere i debiti affidati all'agente della riscossione negli anni dal 2000 al 2016 (articolo 6 del DL 193/2016 convertito dalla legge 225/2016).

L'agente della riscossione ha spedito ai contribuenti, entro il 28 febbraio 2017, i carichi che gli sono stati affidati nell'anno 2016 e per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, risulta non ancora notificata la cartella di pagamento, ovvero inviata l'informazione degli avvisi di accertamento esecutivi o degli avvisi di addebito Inps emessi.

Nello speciale sono affrontati tutti i temi-chiave della nuova procedura. E dunque l'allargamento della platea dei beneficiari; le regole sui versamenti che dovranno essere pagati nella misura del 70% entro la fine dell'anno; i meccanismi di adesione, con la semplificazione per chi non ha un contenzioso in corso con l'amministrazione finanziaria. E ancora: una mini-guida alla valutazione dell'adesione nel caso, invece, si abbiano cause pendenti con il Fisco; tutti gli adempimenti a carico del contribuente e quelli dell'agente della riscossione; il pagamento «one shot» o rateale. E infine gli effetti - penalizzanti - della rottamazione nel caso si ottenga una sentenza favorevole dal giudice tributario.



[www.quotidianofisco.ilssole24ore.com](http://www.quotidianofisco.ilssole24ore.com)

\*Offerta valida in Italia dal 2/3/2017 al 16/4/2017

**IN EDICOLA**

Dagli esperti del Sole 24 Ore la Guida Pratica al bilancio per l'esercizio 2016, ricca di approfondimenti ed esempi pratici. Tutto spiegato nel dettaglio: rendiconto finanziario e bilanci semplificati, le novità per stato patrimoniale e conto economico, cosa cambia per crediti e debiti e per i derivati, nota integrativa e bilancio consolidato, fino alla revisione e al controllo. Una guida imperdibile.

**IN EDICOLA CON IL SOLE 24 ORE A € 9,90 IN PIÙ\***

OPPURE DISPONIBILE IN FORMATO PDF SU [WWW.SHOPPING24.IT](http://WWW.SHOPPING24.IT)

SHIPPING 24%

Il Sole **24 ORE**



## La guida pratica

### LA ROTTAMAZIONE DEI RUOLI



#### Nel modello di adesione

L'impegno a non proseguire le liti ancora pendenti va espresso al momento di presentazione dell'istanza

# Rinuncia alle controversie in corso

Con la definizione relativa solo a una parte del debito il contenzioso prosegue per l'importo residuo

Salvina Morina  
Tonino Morina

I **contribuenti** potranno accedere alla **definizione agevolata** solo in presenza di un carico affidato all'agente della riscossione. La definizione non riguarda direttamente le liti pendenti. La **rinuncia al contenzioso** comporta la prosecuzione del giudizio per la parte non definita. La rottamazione può essere fatta per le sole **somme affidate** alla riscossione **entro il 2016**. Sono questi alcuni dei chiarimenti forniti in occasione dell'ultima edizione di Telefisco e che possono tornare utili per le valutazioni di convenienza nell'ottica dell'adesione (o meno) alla rottamazione.

#### L'arco temporale

I contribuenti potranno estinguere i debiti affidati all'agente della riscossione negli anni dal 2000 al 2016. L'agente della riscossione ha comunicato ai contribuenti, entro il 28 febbraio 2017, i carichi che gli sono stati affidati e per i quali, al 31 dicembre 2016, risulta non ancora notificata la cartella, ovvero inviata l'informazione degli avvisi di accertamento esecutivi di irrogazione delle sanzioni o degli avvisi di addebito Inps emessi. Chi intende fruire della rottamazione, dovrà presentare la domanda entro il 31 marzo 2017. Si potrà fruire di abbattimenti consistenti, alcune volte di importo superiore al 50%, grazie alla cancellazione delle sanzioni e dei relativi aggi, degli interessi di mora e di dilazione, e delle altre sanzioni e somme aggiuntive, cioè degli accessori dovuti sui ritardati od omessi pagamenti dei contributi previdenziali.

#### Niente sanzioni

L'abbattimento delle sanzioni comprese nei carichi definiti e degli interessi di mora è subordinato al pagamento integrale del capitale e degli interessi compresi nei carichi, del relativo aggio, delle spese esecutive e dei diritti di notifica. Chi aderisce alla rottamazione deve corrispondere l'aggio relativo alle sole somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, vale a dire agli importi che si devono versare per ottenere l'estinzione del debito a titolo di sanzioni e interessi di mora. L'aggio non è invece dovuto sulle sanzioni.

#### La validità

Per il Fisco, la definizione è valida solo nel momento in cui tutte le somme dovute sono tempestivamente versate. Il 70% delle somme dovute deve essere versato nell'anno 2017 e il restante 30% nel 2018. Il pagamento è effettuato, per l'importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre nel 2017 e due nel 2018. Per il 2017,

la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre; per il 2018, la scadenza delle rate è fissata nei mesi di aprile e settembre. Si potrà anche pagare in unica soluzione entro il termine previsto per la prima rata, cioè nel mese di luglio 2017. Per chi sceglie di pagare a rate, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 4,5% annuo, da calcolare a partire dal 1° agosto 2017.

#### Rinuncia alle liti in corso

Nella dichiarazione per la rottamazione si dovrà indicare l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, con l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, e, quindi, anche agli effetti delle eventuali sentenze emesse dai giudici tributari. La definizione rileva negli eventuali giudizi pendenti in cui sono parti l'agente della riscossione o l'ente creditore o entrambi, facendo cessare integralmente la materia del contendere solo se il carico definito riguarda l'intera pretesa. Per l'agenzia delle Entrate, di norma, gli effetti della rottamazione prevalgono sugli esiti degli eventuali giudizi. Considerato che la rottamazione riguarda i crediti che l'agente della riscossione ha in carico, è possibile l'adesione del debitore anche nei casi di sentenza favorevole al contribuente che ne ha interesse, che può derivare dal fatto che si tratta di sentenza non definitiva che potrebbe essere riformata a seguito di impugnazione dell'ente impositore.

Nei casi di sentenza favorevole al contribuente, il perfezionamento della definizione, se riguarda l'intera pretesa oggetto della lite, fa venire meno l'interesse dell'ente impositore alla prosecuzione della controversia, costituisce cioè una causa di cessazione della materia del contendere se la sentenza favorevole al debitore è stata impugnata.

Nei casi, invece, di definizione che riguarda una parte del debito in contenzioso, che può essere un terzo o due terzi del valore della lite, cioè l'importo "affidato" alla riscossione, il contenzioso prosegue per la restante parte. L'interesse delle parti alla prosecuzione e alla decisione nel merito della controversia riguarda la frazione della pretesa che non è stata definita con la rottamazione.

Questo significa che se l'esito definitivo del giudizio sarà favorevole al contribuente, non vi sarà alcuna ulteriore riscossione né, al contempo, alcuna restituzione di quanto pagato in sede di definizione agevolata, i cui effetti sono intangibili. Se, invece, il giudizio sarà sfavorevole al contribuente, vi sarà la riscossione della residua parte non "rottamata", con interessi e sanzioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



#### I chiarimenti a Telefisco

ESITI DIFFERENTI	IL CARICO DEFINITO	CESSAZIONE DELLA LITE	IMPUTAZIONE SPESE	IL CALCOLO DELL'AGGIO
Qualora l'esito definitivo del giudizio sia favorevole al contribuente, non vi sarà alcuna ulteriore riscossione né alcuna restituzione di quanto versato in sede di definizione agevolata, i cui effetti sono intangibili. Qualora invece l'esito del giudizio sia sfavorevole al contribuente, vi sarà la riscossione del residuo terzo di tributi e correlati interessi e sanzioni amministrative	La definizione agevolata rileva negli eventuali giudizi pendenti in cui sono parti il concessionario della riscossione o l'ente creditore o entrambi. La stessa produce l'effetto di far cessare integralmente la materia del contendere qualora il carico definito riguardi l'intera pretesa che è oggetto della controversia instaurata	Il perfezionamento della definizione agevolata riguardante l'intera pretesa oggetto di lite fa venire meno l'interesse della parte pubblica alla prosecuzione della controversia ovvero costituisce una causa di cessazione della materia del contendere nella circostanza in cui la sentenza favorevole al debitore sia stata impugnata	Nell'ipotesi in cui il contribuente proceda alla definizione agevolata di una pluralità di carichi che sono compresi in una stessa cartella per la quale è stata avviata una procedura di recupero coattivo, le spese relative a tale procedura vengono imputate ai singoli carichi in modalità proporzionale al rispettivo ammontare	Il debitore che aderisce alla definizione agevolata deve corrispondere l'aggio relativo alle sole somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, vale a dire agli importi che lo stesso debitore deve versare per ottenere l'estinzione del debito a titolo di sanzioni e interessi di mora. L'aggio non è invece dovuto sulle sanzioni

**Il caso.** Per il Tribunale di Lecco il «blocco» può saltare se c'è l'accordo fra contribuente e concessionario al solo fine di pagare la sanatoria

## Spiraglio sulle somme pignorate ma serve l'intesa con Equitalia

Rosanna Acierio

La **presentazione dell'istanza di rottamazione** non svincola le **somme già pignorate**. La definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione introdotta dall'articolo 6 del Dl 193/2016 non incide, infatti, sulla legittimità degli atti compiuti e non rappresenta una ragione idonea a consentire la non proseguibilità del procedimento esecutivo già avviato. Tuttavia, nulla vieta che il contribuente si accordi con Equitalia, eventualmente anche a seguito di autorizzazione del giudice di merito, per svincolare in tutto o in parte le somme depositate sul conto pignorato per destinarle al pagamento delle rate calcolate nell'ambito della rottamazione.

Sono queste le principali conclusioni cui è giunto il **Tribunale di Lecco - Sezione 1**


con l'**ordinanza del 13 febbraio 2017**, pronunciandosi su una questione molto sentita.

Con l'approssimarsi della scadenza del 31 marzo, infatti, sono molti i contribuenti che, confidando soprattutto nello sblocco di azioni dell'agente della riscossione già avviate, oltre che per conseguire un risparmio di sanzioni e interessi di mora, si stanno affrettando a presentare le istanze di rottamazione dei carichi affidati dal 2000 al 31 dicembre 2016.

In realtà, la speranza non è infondata laddove a ben vedere la normativa sulla definizione agevolata dei carichi stabilisce che la presentazione dell'istanza di rottamazione comporta la sospensione dei termini di decadenza e prescrizione per il recupero delle somme dovute oggetto di rottamazione e «la non prosecuzione delle pro-

cedure di recupero coattivo già avviate».

La pronuncia trae origine da una procedura di pignoramento dei conti correnti avviata a novembre 2016 da Equitalia nei confronti di una Srl, debitrice di alcune cartelle esattoriali per debiti di natura erariale. Successivamente, a seguito della nuova possibilità di rottamazione dei carichi prevista dal Dl 193/2016, la stessa società presentava l'istanza di definizione agevolata (modello DA1) e riceveva via pec dallo stesso agente della riscossione una comunicazione con cui si dava atto che era stata disposta la «temporanea sospensione» ma al tempo stesso si invitava comunque la banca a trattenere le somme pignorate sino a nuovo ordine. Contro questo provvedimento esecutivo, senza contestare il proprio debito né il diritto



(...) nulla vieta che il contribuente si accordi con Equitalia - eventualmente previa autorizzazione del giudice - per svincolare in tutto o in parte le somme depositate sul conto pignorato al fine di destinarle al pagamento delle rate calcolate nell'ambito del procedimento di definizione agevolata. Fatta salva questa possibilità, però, il legislatore non ha voluto prevedere in via generale la liberazione dal vincolo del pignoramento come conseguenza automatica della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata. (...) non si ritiene di dover provvedere in via cautelare allo svincolo dei crediti pignorati, salvo le diverse valutazioni che vorrà adottare il giudice del merito.

dell'agente della riscossione alla pretesa, la società presentava opposizione in base all'articolo 617 del Codice di procedura civile, ritenendo che la definizione agevolata dei carichi determinasse l'improcedibilità dell'esecuzione e lo svincolo del credito pignorato. Peraltro, la società faceva rilevare come il mantenimento del vincolo di pignoramento delle somme depositate sul conto corrente vincolato producesse effetti paradossali, laddove proprio con quelle somme si sarebbe potuto definire il proprio debito.

Pur respingendo l'opposizione e non svincolando i crediti pignorati, i giudici hanno lasciato aperta una via d'uscita in capo al contribuente e allo stesso agente della riscossione: quella, cioè, di accordarsi reciprocamente o, in caso di disaccordo, di far valutare eventualmente un collegio di merito (tributario, nel caso di specie, considerato che i debiti avevano natura erariale) la possibilità di svincolare in tutto o in parte le somme pignorate e agevolare così il perfezionamento della rottamazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

#### FOCUS/1. REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA SOSPESA SE NON SI HA GIÀ UNA RATEAZIONE IN CORSO

## Niente Durc mentre si attende l'ok

Antonino Cannioto  
Giuseppe Maccaroni

Il destinatario di una **cartella** esattoriale, che ha chiesto e ottenuto la rateazione all'Agente della riscossione (Adr), può tentare l'accesso alla **rottamazione** senza temere di vedersi compromesso il rilascio del **Durc (documento unico di regolarità contributiva)**. Al contrario, chi rottama cartelle che presentano somme dovute all'Inps, non riacquista la qualifica di "adempiente" sino a che - dopo aver ottenuto l'ammissione alla definizione agevolata - non paga tutto il debito o la prima rata in caso di regolarizzazione dilazionata.

Questa, e molte altre precisazioni, sono contenute nel messaggio 824/2017 dell'Inps. L'istituto di previdenza è stato

chiamato a pronunciarsi sull'argomento dai vertici del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro che, con una lettera inviata all'amministratore delegato di Equitalia e al direttore generale dell'Inps, hanno sollecitato una riflessione sul tema.

In particolare, hanno posto in evidenza un'anomalia che si verifica a seguito dell'applicazione della procedura prevista per la rottamazione. Vediamo meglio. In presenza di cartelle esattoriali contenenti debiti con l'Inps e in assenza di una precedente rateazione, se l'istitutario intende aderire alla definizione agevolata, deve presentare, entro il 31 marzo, all'Adr una dichiarazione di adesione redatta su modulo conforme denominato «DA1». L'agente, valutata la situazione,

ha tempo sino al 31 maggio 2017 per comunicare al debitore l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione. Per tutto il periodo che va dalla presentazione della domanda, sino alla risposta dell'Adr - che, per espressa previsione dell'articolo 6, comma 3, del Dl 193/2016, può giungere anche diversi mesi dopo - il Durc positivo non è ottenibile.

Secondo l'Inps, confortato da un parere del ministero del lavoro, la presentazione della dichiarazione per accedere alla rottamazione costituisce una manifestazione di intenti con cui il contribuente dichiara di volersi avvalere della definizione agevolata, e come tale, non può essere considerata quale atto idoneo a consentire agli istituti di ripristinare la regolarità contributiva. Ciò vale

per l'intero periodo necessario all'ammissione alla definizione agevolata. La correttezza nel versamento dei contributi si ricostituirà solo dopo l'ottenimento del via libera alla rottamazione e al conseguente pagamento (anche solo della prima rata) del debito comunicato dall'agente.

Il paradosso è che se alla rottamazione aderisce un soggetto che ha in corso una rateazione, questi - pur sospendendo il pagamento delle rate - conserva la sua solvibilità in quanto, per le dilazioni concesse dal 22 ottobre 2015, la rateazione decade nel caso di mancato versamento di 5 rate (8, per i piani approvati prima). Nel frattempo l'Inps potrebbe non esserne a conoscenza e rilasciare comunque il Durc.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

#### FOCUS/2. LE SANZIONI, RADDOPPIATE, RESTANO DA PAGARE PER INTERO

## Multe, si evitano solo gli interessi

Maurizio Caprino

Nella **rottamazione** delle cartelle rientrano anche le **multe stradali**, ma la **sanatoria** è limitata agli **«interessi»**. Inoltre, non sono sanabili in modo agevolato alcune delle violazioni più gravi: quelle che hanno carattere penale, come guida in stato di ebbrezza "media" e "grave" o sotto l'effetto di droghe.

Si azzerrano solo gli «interessi», comprese le maggiorazioni ex articolo 27 della legge 689/1981. Queste ultime sono la voce principale di aggravio legata al trascorrere del tempo (anche se la giurisprudenza ritiene che la loro natura sia comunque sanzionatoria e non di interesse): il 10% per ogni semestre compiuto, a partire da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quel-

lo in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. Di fatto, la maggiorazione sostituisce quasi del tutto gli interessi di mora veri e propri, che sono dovuti solo per il periodo che inizia alla scadenza del termine entro il quale il debitore deve normalmente pagare la cartella.

La rottamazione riguarda sia la maggiorazione sia gli interessi di mora, ma la convenienza della rottamazione è limitata: spesso per chi non paga in tempo le multe la maggior parte dell'aggravio consiste nel raddop-

pio della sanzione che scatta 60 giorni dopo la notifica del verbale e non rientra nella sanatoria. Inoltre, non sono sanabili le violazioni di carattere penale, che in materia stradale sono poche ma pesanti (come la guida in stato di ebbrezza a partire da 0,81 grammi/litro, mentre quella da 0,51 a 0,8 vi rientra se accertata dal 30 luglio 2010 in poi, essendo stata depenalizzata da quella data). Tra gli illeciti stradali penali ci sono anche la guida sotto l'effetto di droghe e il rifiuto di sottoporsi ai test su droga e alcol, le gare clandestine su strada, la fuga dopo incidente con danni a persone e l'omissione di soccorso a feriti in incidente. C'è anche la guida senza patente; ma, se commessa dal 6 febbraio 2016, solo in caso di recidiva nel corso di un biennio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## ? DOMANDE & RISPOSTE

#### Quali sono le somme che rientrano nella definizione agevolata?

La definizione agevolata prevista dal Dl 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge 225/2016, si applica alle somme riferite ai carichi affidati per la riscossione a Equitalia tra il 2000 e il 2016. Chi aderisce deve pagare l'importo residuo del debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si devono pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge. La Legge prevede che Equitalia invii ai contribuenti una comunicazione (lettera per posta ordinaria entro il 28 febbraio 2017) sulle somme riferite ai carichi affidati alla riscossione entro il 31 dicembre 2016 e che a tale data non risultino ancora notificate. Per avere informazioni sugli importi che sono stati affidati a Equitalia nel 2016 è possibile rivolgersi anche allo sportello o accedere all'area riservata sul sito [www.gruppoequitalia.it](http://www.gruppoequitalia.it).

#### Per aderire alla definizione agevolata bisogna fare una richiesta? Entro quando?

Sì, utilizzando il modulo «DA1 - Dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata» disponibile sul sito [www.gruppoequitalia.it](http://www.gruppoequitalia.it) e presso tutti gli sportelli di Equitalia. La dichiarazione deve essere presentata entro e non oltre il 31 marzo 2017.

#### Dove si deve presentare la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata?

Il modulo deve essere consegnato allo sportello, oppure inviato agli indirizzi di posta elettronica (e-mail o pec) riportati nel modulo della dichiarazione e anche su [www.gruppoequitalia.it](http://www.gruppoequitalia.it).

#### È possibile rinunciare alla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata?

Sì, è possibile, purché la rinuncia venga presentata entro il 31 marzo 2017.

#### Chi ha presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata e vuole integrarla con gli importi affidati a Equitalia nel 2016, può farlo?

Sì, è sufficiente presentare, entro il 31 marzo 2017, una nuova dichiarazione utilizzando il modulo «DA1 - Dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata» e indicare solo ed esclusivamente i nuovi carichi che intende definire.

#### Chi ha un contenzioso con Equitalia può comunque richiedere la definizione agevolata?

Sì, la legge stabilisce che per aderire si debba espressamente dichiarare di rinunciare a eventuali contenziosi relativi a cartelle e avvisi interessati dalla definizione agevolata.

#### Chi ha già un piano di rateizzazione in corso, può comunque aderire alle agevolazioni previste dalla legge?

Sì, ma deve pagare, relativamente ai piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016, le rate con scadenza fino al 31 dicembre 2016. Per chi aderisce alla definizione restano invece sospesi, fino al termine per il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, le scadenze delle rate dell'anno 2017 di tutti i vecchi piani di dilazione già accordati da Equitalia.



FISCO

www.quotidianofisco.ilsole24ore.com

**Lotta al denaro sporco.** Lo schema di decreto legislativo di riordino allarga gli obblighi per gli operatori

# «Verifica» anche per il tabaccaio

## Controlli antiriciclaggio senza limiti di valore a ogni ricarica delle prepagate

Ranieri Razzante

■ **L'antiriciclaggio** colpirà i punti vendita e ricarica di carte prepagate. Tabaccai, bar, edicole, ricevitorie ed esercizi convenzionati dovranno effettuare l'adeguata verifica della clientela. Questa sembra l'interpretazione da dare ad alcune disposizioni della bozza di decreto legislativo che il Consiglio dei ministri ha approvato il 23 febbraio e che disciplina il recepimento della cosiddetta «quarta direttiva contro il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo».

Ma andiamo con ordine. Il modello oggi vigente di emissione, collocamento e spendita legato a carte di credito prepagate (Poste Pay su tutte, per capirci, ma vale anche per altre) è generalmente questo. Un istituto di pagamento (Ip) o un istituto di moneta elettronica (Imel), intermediari finanziari autorizzati dalla Banca d'Italia all'emissione di carte di pagamento, emettono - appunto - lo strumento di pagamento. Questo viene distribuito agli altri intermediari finanziari (per esempio banche e Poste), attraverso convenzioni, per il collocamento alla clientela. Questi «collocatori» cedono a «soggetti convenzionati» (non necessariamente operatori finanziari, cioè agenti in attività finanziaria, ma, per esempio anche esercenti attività commerciali all'ingrosso o al dettaglio) le carte, ricaricabili o meno che siano. Queste carte sono strumenti rientranti a pieno titolo in quelle «operazioni occasionali» che la legge antiriciclaggio (il decreto legislativo 231/2007) prevede come assoggettabili all'«adeguata verifica» quando comportano movimentazioni pario superiori a 15.000 euro. La legge si è applicata (fino a oggi) da parte del soggetto collocatore (o emittente, in caso coincida con il collo-

catore, ad esempio la società che gestisce servizi di gioco che abbia nel gruppo un Ip), nel senso che l'avvaloramento delle transazioni di ricarica avviene solo se sono stati forniti dal cliente (titolare della carta o semplice esibitore) gli estremi dei documenti di identità e del codice fiscale. Se, e solo se, dal controllo che effettua l'Ip i dati coincidono (per esempio codice fiscale del titolare), in tempo reale viene autorizzata l'operazione. Questo per dire che un controllo abbastanza «spinto» esiste già: non è un caso che la Uif, nello scorso anno, abbia ricevuto dal pe-

### IL QUADRO ATTUALE

Per ogni operazione è già oggi necessaria una validazione che viene effettuata da parte dell'istituto di pagamento

Imel 5.919 Sos (diventate già del 18% in più nel totale delle Sos del primo mese del 2017). Indubbiamente restano i problemi, per esempio, degli intermediari stranieri, dei controlli sulle reti e della lacunosa legislazione per l'ingresso nel nostro paese di operatori esteri. Maggior ricordare che a oggi il processo di ricarica nel punto di pagamento prevede: ■ il limite massimo di ricarica di 1.000 euro (o superiore, a seconda delle carte); ■ i controlli di identità e congruità dei dati rilevati. Oltre all'acquisizione del codice fiscale del titolare della carta se non coincide con il soggetto che richiede la ricarica; ■ tali dati sono trasmessi e archiviati real time sui sistemi centrali dei soggetti abilitati alle ricariche e su quelli degli Issuer e costituiscono la base dati su cui operano

le funzioni antiriciclaggio per rilevare eventuali operazioni sospette riconducibili all'ordinante (o al titolare della carta, se diverso) e segnalarle all'Uif.

Se poi si legge l'articolo 25 della legge vigente, si rammenta che esistono soglie di esenzione dall'adeguata verifica quando le carte, ricaricabili, non eccedano il limite dei 2.500 euro annui, mentre se non ricaricabili, 1.150 euro.

Il nuovo articolo 17, al comma 6 (che peraltro è in conflitto con quanto previsto dal 44 per gli esercenti), prevede l'adeguata verifica per tutte le operazioni inferiori ai 15.000 euro. Traduzione: tutti coloro che fanno ricariche dovranno assoggettare i clienti a domande su residenza, domicilio, titolare effettivo della carta, perché è evidente che un siffatto importo viene ritrovato in ogni carta di cui si è parlato. Con evidente impatto sui tempi, costi e fiducia del cliente che si vedrà «interrogato» per un'operazione a lui consentita dal servizio cui si affida acquistando una carta (e probabilmente si sposterà su quelle esenti). Il paradosso è che vengano esclusi da questi obblighi i pagamenti di bollettini «trattabili in via automatizzata» allo sportello, ossia senza interventi dell'operatore (per esempio quelli con codice a barre). Allora restano fuori da questa esenzione, quelli che comportano un «riempimento» da parte dell'operatore (per esempio bolli auto, Mav bancari, prenotazioni di biglietti di viaggio, multe della polizia urbana con numero di verbale da scriversi a mano). Se aggiungiamo a tutto questo l'introduzione dell'obbligo di Sos sugli esercenti convenzionati, da trasmettere ai soggetti preponenti, non si vede come questi ultimi potranno farne una valutazione senza avere conosciuto il cliente-ricaricatore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quotidiano del Fisco

24



#### SCADENZE FISCALI

**Entro oggi va inviata la dichiarazione Iva annuale relativa al 2016**

di **Mario Cerofolini** e **Gian Paolo ranocchi**

Scade oggi, per effetto della mini proroga disposta con un comunicato stampa di martedì scorso, il termine per l'invio della dichiarazione Iva 2016. Prima di procedere all'invio telematico l'intermediario deve consegnare al dichiarante, con-

testualmente alla ricezione della dichiarazione o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere la stessa in via telematica. Nel documento è obbligatorio precisare se la dichiarazione è stata consegnata all'intermediario già compilata o se viene da questi predisposta e segnalata altresì la data di rilascio dell'impegno e la sottoscrizione dell'intermediario. Va peraltro ricordato che l'invio della dichiarazione non esaurisce gli obblighi in capo all'intermediario abilitato. Quest'ultimo dovrà, infatti, opportunamente monitorare la situazione al fine di verificare che la procedura sia andata a buon fine, sino alla ricezione della ricevuta attestante l'avvenuto inoltro della dichiarazione.

Affinché una dichiarazione sia considerata tempestiva non è sufficiente che la stessa sia spedita entro l'ultimo giorno utile.

Consiglio dei ministri del 23 febbraio scorso e ora trasmesso alle Camere per ottenere i pareri. Sul Quotidiano del Fisco uno speciale con gli articoli di **Luigi Fruscione** e **Benedetto Santacroce** focalizzato sulle ricadute operative per gli studi.

La versione integrale degli articoli si può trovare all'indirizzo:  
**quotidianofisco.ilsole24ore.com**

**Diritti del contribuente.** La vicenda era partita nel 1998

# Iva non dovuta, il tribunale condanna il Fisco per danni

Alessandro Galimberti  
MILANO

■ **Iva indebitamente incassata** e non restituita, nonostante i solleciti del contribuente e nonostante un parere conforme - sull'indebita percezione - dell'amministrazione stessa. La Primasezione civile del Tribunale di Milano ha condannato l'agenzia delle Entrate alla restituzione di 1,1 milioni di euro - più interessi legali a partire dal 1998, in aggiunta alle spese processuali - all'esito di un tortuoso contenzioso con la divisione italiana di una società farmaceutica tedesca. Il principio affermato dal giudice Nicola Di Plotti (sentenza 2515/17 del 27 febbraio) è che la **leale collaborazione tra fisco e contribuente** prevale anche sul diritto tributario sostanziale, in particolare su preclusioni e decadenze.

Il caso ricostruito negli atti è un classico esempio di complicazione di cose semplici, e soprattutto di incapacità di correggere i propri errori di organizzazione e di relazione da parte della Pa stessa.

La multinazionale per diversi anni aveva ceduto ad aziende ospedaliere - a titolo gratuito - apparecchiature mediche di scarso valore commerciale, e immediatamente - a febbraio e a novembre del 2000 - aveva chiesto alle Entrate se tali cessioni avessero dovuto comprendere l'Iva. Per due volte l'amministrazione (agosto del 2000 e marzo del 1999) aveva risposto affermativamente, inducendo la società a versare per intero l'imposta. Tuttavia il contribuente aveva presentato un interpello - e siamo nel luglio del 2004 - sottolineando nuovamente che si trattava di cessioni a titolo gratuito e, nel-

l'ottobre successivo, l'Agenzia aveva risposto ritenendo «condivisibile la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente, nel senso che le cessioni (in proprietà) di beni di modico valore si possono considerare estranee al campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto».

Nel gennaio del 2006 la società presentava quindi la richiesta di rimborso, a cui le Entrate risposero cinque mesi dopo eccependo la «non tempestività della domanda», in sostanza la decadenza dal diritto. Da lì iniziò il contenzioso.

### CONTRADDIZIONI

L'Agenzia aveva preteso l'imposta su cessioni gratuite salvo poi «ravvedersi» Ma non ha mai restituito, resistendo a tre giudizi

### La controversia

**01 | CESSIONE GRATUITA**  
Una multinazionale tedesca aveva ceduto per anni gratuitamente apparecchiature mediche di scarso valore ad aziende ospedaliere

**02 | PARERI DISCORDANTI**  
Le Entrate per due volte avevano stabilito l'imponibilità delle cessioni, salvo cambiare parere due anni più tardi

**03 | DIRITTI E DECADENZE**  
Alla richiesta di rimborso, l'Agenzia aveva però opposto il decorso dei termini. Dopo vari rimborsi, è toccato al Tribunale ordinario condannare l'amministrazione

so processuale, con la Ctp che riconosceva le ragioni del contribuente ma rimetteva alla Cassazione sull'effettiva esigibilità del rimborso (negata), che a sua volta restituiva gli atti alla Ctr. Questa, e siamo al 2014, dichiara decorso il termine per la restituzione dell'Iva non dovuta, ma ipotizza una responsabilità extracontrattuale dell'Agenzia (articolo 2043 del codice civile) su cui si dichiara ovviamente priva di giurisdizione.

Il capitolo finale - a meno di imprevedibili impugnazioni - lo scrive quindi il giudice ordinario del tribunale milanese, sottolineando che è ravvisabile «un comportamento omissivo che integra gli estremi della colpa da parte della Pa, perfettamente conscia di avere nella propria disponibilità somme alla stessa non dovute che tuttavia non vengono restituite in violazione del principio di leale collaborazione» previsto dallo Statuto del contribuente. Peraltro la stessa Cassazione aveva stabilito (21088/2010) che anche la Pa deve applicare i concetti civilistici generali di correttezza e buona fede come corollario del «buon andamento» costituzionale. Da qui la condanna alle restituzioni e al pagamento di oltre 2 milioni di euro di spese processuali.

«Si tratta - commenta a margine della sentenza l'avvocato Francesco Luigi De Luca che ha difeso l'azienda con Federico Pau - di una sentenza storica: un giudice ha ritenuto l'agenzia delle Entrate responsabile dei danni extracontrattuali causati con il proprio comportamento, nella specie, per errata risposta ad un interpello, nei confronti di un'impresa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**MILANO**  
**PALAZZO REALE**  
21 FEBBRAIO  
18 GIUGNO  
2017

**KEITH  
HARING**  
ABOUT ART

**PALAZZO REALE**  
LUNEDÌ 14.30-19.30  
DA MARTEDÌ  
A DOMENICA 9.30-19.30  
GIOVEDÌ E SABATO  
9.30-22.30  
ULTIMO INGRESSO  
UN'ORA PRIMA  
DELLA CHIUSURA

**PALAZZO REALE MILANO.IT**  
**WWW.MOSTRAHARING.IT**

Una mostra  
**PALAZZO REALE**  
Milano

**GIUNTI**

**ga**  
Galleria d'Arte Moderna

**24 ORE**  
CULTURA

**GRUPPO 24 ORE**

**MADENART**

**coop**  
cooperativa

**TRENTITALIA**  
gruppo bancario della banca italiana

**tvn**  
media group

**Arte e Cultura**

**la Rinascente**

**NH**  
HOTEL GROUP

**artedossier**

**MILANO**  
ART WEEK

Sponsor tecnici

Con il sostegno di

Partner



FISCO

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

**Reddito d'impresa.** La risoluzione 25/E: nessun obbligo di comunicazione al Fisco in seguito al passaggio dalla stabile organizzazione

# «Branch», il consolidato resiste

## Il trasferimento della quota di controllo alla casa-madre non interrompe il regime

Giacomo Albano

■ Il trasferimento di una **partecipazione di controllo** dal patrimonio della **stabile organizzazione** in Italia al patrimonio della **casa madre estera (Ue)** non incide sulla continuazione del regime del **consolidato fiscale nazionale** tra la stabile italiana del soggetto estero e la controllata residente e tantomeno impone obblighi di comunicazione verso l'amministrazione finanziaria. Il chiarimento arriva dalla **risoluzione n. 25/E** emanata ieri, in risposta ad un'istanza di interpello presentata da un gruppo bancario francese, che ha analizzato gli effetti delle recenti modifiche alla disciplina del consolidato fiscale nazionale introdotte dal decreto internazionalizzazione. Prima delle modifiche del Dlg 147/2015, la stabile organizzazione italiana di un soggetto non residente poteva aderire al consolidato nazionale solo in qualità di consolidante e soltanto se il suo patrimonio comprendeva la partecipazione in ciascuna delle società consolidate.

Il nuovo comma 2 dell'articolo 117 del Tuir stabilisce, invece, che i soggetti non residenti possono

esercitare l'opzione in qualità di controllanti ed a condizione:

- di essere residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione;
- di esercitare nel territorio dello Stato un'attività d'impresa mediante una stabile organizzazione che assume la qualifica di consolidante.

### MODIFICHE NEL PERIMETRO

Il Dlg 147/2015, la stabile organizzazione ha fatto venire meno l'obbligo di includere le partecipazioni nelle società consolidate o da consolidare

Inoltre, i nuovi commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 117 consentono l'esercizio dell'opzione per il consolidato fiscale nazionale tra società "sorelle" residenti in Italia, se controllate - direttamente o indirettamente - da una controllante comune Ue (cosiddetto consolidato orizzontale). Nel perimetro di consolidamento - inoltre - possono rientrare, in qualità di controllate, anche le stabili organizza-

zioni in Italia di società non residenti. Pertanto, la nuova formulazione della norma sul consolidato nazionale "ordinario" (articolo 117, comma 2) implica che la stabile organizzazione di un soggetto residente in un Paese "collaborativo" possa assumere la qualifica di consolidante anche se le partecipazioni delle controllate italiane non sono comprese nel patrimonio della stabile organizzazione. Il nuovo approccio è coerente con la nuova disciplina delle stabili organizzazioni che chiarisce l'inesistenza del principio della "forza di attrazione" della stabile, il cui reddito va determinato tenendo conto dei propri rischi, funzioni ed asset (cosiddetto *functionally separate entity approach* coerente con le indicazioni Ocse).

La fattispecie da cui origina la soluzione riguarda una banca francese con una stabile organizzazione in Italia che fino al 2014 consolidava fiscalmente alcune società residenti in Italia, tutte incluse nel patrimonio della stabile. La banca francese intendeva trasferire la partecipazione detenuta in una delle proprie controllate italiane dal patrimonio della sta-

bile italiana al patrimonio della casa madre. Poiché tale fattispecie non è espressamente disciplinata dal provvedimento del direttore delle Entrate del 6 novembre 2015, l'istante ha chiesto se la fuoriuscita dal patrimonio della stabile incidesse sulla continuazione del regime di consolidato fiscale con la propria controllata e se facesse sorgere obblighi di comunicazione nei confronti dell'Amministrazione.

Le Entrate hanno confermato che, essendo venuto meno l'obbligo di inclusione nel patrimonio della stabile, non si verifica alcun effetto interruttivo a seguito del trasferimento di una partecipazione di una società consolidata dal patrimonio della stabile al patrimonio della casa madre. Non può infatti ritenersi necessario, per la prosecuzione di consolidati già in essere alla data del Dlg 147/2015, un requisito (l'inclusione nel patrimonio della stabile) non più richiesto per i "nuovi" consolidati, tanto più se si considera che tale requisito è stato eliminato in conformità alle indicazioni della Corte di giustizia (sentenza del 12 giugno 2014).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### I punti-chiave

#### 01 | LA REGOLA

Prima del Dlg 147/2015, la stabile organizzazione italiana di un soggetto non residente poteva aderire al consolidato nazionale solo in qualità di consolidante e soltanto se il suo patrimonio comprendeva la partecipazione in ciascuna delle società consolidate. Pertanto, le partecipazioni in società italiane detenute direttamente da società estere, non riferibili alle stabili italiane, non potevano essere consolidate da queste ultime

italiane non sono comprese nel suo patrimonio

#### 03 | IL TRASFERIMENTO

A seguito della modifica normativa una società francese intendeva trasferire la partecipazione detenuta in una controllata italiana dal patrimonio della stabile al patrimonio della casa madre. L'istante ha quindi chiesto se la fuoriuscita dal patrimonio della stabile incidesse sulla continuazione del regime di consolidato fiscale con la propria controllata e se facesse sorgere obblighi di comunicazione nei confronti dell'Amministrazione.

#### 02 | LE MODIFICHE

A seguito del decreto internazionalizzazione i soggetti non residenti possono esercitare l'opzione per il consolidato se:

- a) sono residenti in Paesi con cui c'è trattato;
- b) hanno una stabile organizzazione in Italia.

La nuova formulazione della norma consente alla stabile organizzazione di assumere la qualifica di consolidante anche se le partecipazioni delle controllate

#### 04 | LA SOLUZIONE

Le Entrate hanno confermato che, essendo venuto meno l'obbligo di inclusione nel patrimonio della stabile, non si verifica alcun effetto interruttivo a seguito del trasferimento della partecipazione in una consolidata dal patrimonio della stabile al patrimonio della casa madre.

**Transazioni finanziarie.** Facoltativa la compilazione di alcuni campi della sezione III

# Tobin tax, proroga al 31 maggio per l'invio della dichiarazione

Marco Piazza

■ **Proroga al 31 maggio della dichiarazione dell'imposta sulle transazioni finanziarie** (Tobin tax) per il 2016. Il differimento è contenuto nel **provvedimento delle Entrate 42770** del 2 marzo il quale modifica anche le specifiche tecniche per la **trasmissione telematica**. Viene in particolare previsto che, per l'anno 2016, la compilazione di alcuni campi della sezione III è facoltativa, senza che, peraltro, vengano modificati il modello di dichiarazione e le relative istruzioni.

In pratica è successo che la nuova versione della dichiarazione, introdotta con il provvedimento 2109 del 4 gennaio scorso, sono stati aggiunti numerosi campi nella sezione III («Esclusioni ed esenzioni») miranti ad avere i dati (non richiesti nella vecchia modulistica) del numero di operazioni e dei «valori imponibili» di alcune operazioni escluse o esenti dall'Irf, per effetto degli articoli 15 e 16 del Dm 21 febbraio 2013. Non sono chiari i motivi di questo maggiore dettaglio, considerato che tali informazioni non rilevano ai fini del calcolo dell'imposta; tuttavia si pensa che il Mef intenda stimare l'incidenza sul gettito delle esclusioni ed esenzioni.

Sta di fatto che gli intermediari nel 2016 non hanno tenuto memoria di questi dati anche perché i

tracciati del registro tenuto dagli intermediari (il «prospetto sintetico» all'allegato 5 del provvedimento 2013/87896) non ne prevedono l'evidenza.

I campi divenuti facoltativi sono quelli relativi:

- alle transazioni «esenti» fatte da enti sovrani, fondi etici, portafogli etici, fondi pensione e di numerose transazioni «escluse» (pronti contro termine e prestito titoli, infragruppo, riskless princi-

### GLI ALTRI RITOCCHI

Oltre a differire il termine per la trasmissione il provvedimento dell'Agenzia pubblicato ieri rivede le specifiche tecniche

pal, market making, sostegno della liquidità), limitatamente alle operazioni in derivati;

- alle transazioni «escluse» relative a donazioni e successioni, obbligazioni e titoli di debito, emissione e annullamento di strumenti finanziari, acquisto di azioni di nuova emissione, assegnazione di titoli, azioni delle small cap, operazioni di riorganizzazione e con la Cassa di compensazione e garanzia, con riferimento sia alle transazioni su azioni sia ai derivati.

Resta l'obbligo di indicare il numero delle operazioni e l'imponibile delle operazioni in derivati e delle negoziazioni ad alta frequenza (oltre che delle partecipazioni) nella sezione I (riferita alle transazioni imponibili); ma non si tratta di adempimento impossibile perché il dato risulta già dai registri tenuti dall'intermediario.

La moratoria è riferita solo alla dichiarazione 2017 per il 2016, ma si auspica che per il 2017 i nuovi adempimenti vengano comunque contenuti. Ad esempio non si comprende l'utilità di avere informazioni su operazioni finanziarie del tutto estranee al presupposto del tributo (successioni e donazioni, small cap, obbligazioni, Cassa di compensazione e garanzia).

E inoltre, probabile che l'Agenzia di modificare i tracciati dei registri in modo che l'intermediario sia tenuto, dal 2017, all'evidenza delle nuove informazioni richieste dal modello di dichiarazione.

Va ricordato che nel nuovo modello di dichiarazione è espressamente prevista la possibilità di presentare dichiarazione integrativa, anche a favore, entro il quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria (si vedano le istruzioni al frontespizio e al rigo TT 49, colonna 4).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Persone fisiche.** Il Mef: scelta esercitabile entro il 30 settembre 2018

# Neoresidenti, prima opzione già per l'anno d'imposta 2017

Valerio Vallefuoco

■ Ieri pomeriggio risposta positiva del viceministro all'Economia Luigi Casero all'interrogazione della **commissione Finanze della Camera** sul provvedimento attuativo della cosiddetta «flat tax» sui **neoresidenti**. Il ministro, rispondendo a una specifica questione presentata dai deputati Giovanni Sanga (Pd) e Maurizio Bernardo (Ap), ha chiarito che l'emanazione dei provvedimenti attuativi della disciplina tributaria sui **redditi prodotti all'estero** realizzati da persone fisiche che **trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia** è imminente da parte dell'agenzia delle Entrate e che già nei prossimi giorni il provvedimento sarà presentato e accompagnato da una circolare esplicativa che sarà in grado di fornire tutti i chiarimenti necessari sul funzionamento di questo nuovo regime atto a favorire l'insediamento di residenti agiati nel nostro Paese.

Comunicando elementi di risposta forniti dall'ufficio legislativo delle Finanze e dalle Entrate, Casero ha chiarito che l'opzione per il nuovo regime forfettario deve essere esercitata entro il termine della dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui verrà trasferita la residenza in Italia e sarà efficace a decorrere da tale

periodo di imposta. Se ne deduce quindi che l'opzione per l'anno corrente potrà essere esercitata entro il 30 settembre 2018. Pertanto la stessa agenzia delle Entrate per il tramite del ministro ha chiarito che sussistono le condizioni affinché i nuovi contribuenti possano avvalersi del nuovo regime fiscale **già da questo anno**. Tale regime, introdotto dalla legge di Bilancio 2017, stabilisce l'applicazione di un'impo-

### I TASSELLI MANCANTI

Attesi per i prossimi giorni il provvedimento attuativo e la circolare delle Entrate che disciplineranno il forfait sui redditi prodotti all'estero

stas sostitutiva sui redditi prodotti all'estero in favore dei soggetti che siano «fiscalmente» fuori Italia da almeno 9 anni e per quelli che non siano mai stati residenti fiscali italiani. Tali contribuenti potranno optare per l'applicazione di un'**imposta sostitutiva sui redditi esteri pari a 100 mila euro** per ciascun periodo di imposta. Per avere la residenza fiscale in Italia occorrerà essere iscritti, per la maggior parte del periodo di imposta, nelle anagrafi della popolazione residente, ovvero

avere nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile. L'opzione potrà essere esercitata esclusivamente con la presentazione di un interpello, attraverso il quale potrà essere richiesta anche l'inclusione dei propri familiari (assoggettati a un'ulteriore imposta sostitutiva di 25 mila euro ciascuno). I soggetti che esercitano l'opzione per la tassazione forfettaria, per i periodi d'imposta di validità dell'opzione, non saranno tenuti agli obblighi di dichiarazione RW sul monitoraggio fiscale, saranno esenti dall'Ivie ed dall'Ivafe e per l'imposta sulle successioni e donazioni limitatamente ai beni e ai diritti esistenti all'estero. È un provvedimento molto atteso dagli intermediari finanziari italiani ed esteri per pianificazione patrimoniale dei *Highnet worth individual* (Hnwi) ossia le persone fisiche (individuali) che possiedono un alto (high) patrimonio netto (net worth). Esistono Paesi come il Regno Unito, la Svizzera e il Lussemburgo che hanno fatto di questi *tax ruling* una fonte di attrazione degli investimenti in rispettivi Paesi. Le aspettative riguarderanno soprattutto la durata e la tenuta del patto con lo Stato italiano soprattutto se si vorrà cogliere l'opportunità unica della Brexit.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Lavori pubblici.** Le correzioni al nuovo Codice

# Appalti, 18 mesi per «salvare» i vecchi progetti

Mauro Salerno

ROMA

■ Più tempo per svuotare i cassetti delle **Pa dai vecchi progetti** definitivi messi in fuorigioco dall'entrata in vigore del nuovo codice. È questa la novità di maggior rilievo tra quelle previste dalla **nuova bozza del decreto correttivo della riforma appalti** che il governo deve licenziare entro il 19 aprile.

Tra aggiustamenti puramente formali e cambi di rotta più sostanziali il provvedimento nato per correggere in corsa le criticità emerse in fase di prima attuazione cresce di dimensioni mentre assume un assetto via via più stabile. La bozza è stata arricchita con i suggerimenti arrivati dal mercato nelle consultazioni e affronta le ultime limitazioni in vista del giro di pareri. Ora siamo arrivati a 119 articoli che impattano su un codice che ne conta 220.

Insieme al subappalto, la revisione del divieto di appalto integrato (possibilità di affidare l'ultimo miglio della progettazione all'impresa che esegue i lavori) è uno dei punti chiave del Correttivo. L'ultima versione conferma alcune «sbilindature». Si potranno assegnare lavori su progetto definitivo (anziché esecutivo) per le opere ad alto tasso di tecnologia, per le urgenze, per le manutenzioni, in nuovi casi di partenariato pubblico-privato e per le urbanizzazioni. La novità è che acquista più spazio la «sanatoria» concessa alle amministrazioni spaziate dall'entrata in vigore repentina del Dlg 50/2016 che impone di assegnare i lavori solo al termine dell'intero sviluppo del progetto, con l'obiettivo di concedere meno margini possibili alla lievitazione dei prezzi anticantieri in corso. Per evitare la «morte in culla» di decine di progetti (anche se un numero preciso non c'è o non è stato comunicato) il governo ha deciso di riaprire i termini chiusi da un giorno all'altro 10 mesi fa. Le Pa che in questo periodo hanno custodito il proprio progetto definitivo avranno ora 18 mesi di tempo (la bozza precedente si fermava a un anno) per metterlo in gara senza bisogno di finirlo. Il termine partirà dall'entrata in vigore del Correttivo, dunque la finestra dovrebbe rimanere aperta fino a ottobre 2018. Sul subappalto viene confermato lo spostamento del tetto del 30%. Non si calcolerà più sull'intero ammontare del contratto ma solo sui lavori prevalenti. Il Correttivo non incide però sulla natura del subappalto. Concedere la possibilità di assegnare quote di lavori a valle del contratto principale resta una facoltà delle Pa. Mentre rimane in piedi l'obbligo di escludere il titolare del contratto per carenze di requisiti del subappaltatore.

L'ultima bozza contiene poi anche altre novità. Tra queste l'addio, per i costruttori, alla possibilità di ottenere l'attestato Soa di qualificazione al mercato pubblico in prestito da un'altra impresa; l'obbligo, per le Pa, di emettere i certificati di pagamento entro 45 giorni dal rilascio dei Sal; l'aumento del numero di imprese da invitare alla procedura negoziata senza bando; la possibilità di ricorrere ai *general contractor* solo oltre 100 milioni. Nei prossimi giorni il Correttivo è atteso al valzer dei pareri - Commissioni parlamentari, Consiglio di Stato, Conferenza

sibilità di ottenere l'attestato Soa di qualificazione al mercato pubblico in prestito da un'altra impresa; l'obbligo, per le Pa, di emettere i certificati di pagamento entro 45 giorni dal rilascio dei Sal; l'aumento del numero di imprese da invitare alla procedura negoziata senza bando; la possibilità di ricorrere ai *general contractor* solo oltre 100 milioni. Nei prossimi giorni il Correttivo è atteso al valzer dei pareri - Commissioni parlamentari, Consiglio di Stato, Conferenza

### VERSO L'OK DEFINITIVO

Il «Correttivo» deve essere varato entro il 19 aprile. Ora la partita dei pareri compresa la tappa, non facile, in Parlamento

unificata - prima di tornare a Palazzo Chigi per l'ok finale. Soprattutto in Parlamento non si annuncia un cammino facile. Stefano Esposito, relatore che ha svolto un ruolo da protagonista nella riforma, si riserva di «studiare il testo finale», ma non manca di anticipare un giudizio: «Negativo, in base a quello che ho letto in questi giorni». «Su questa riforma ho messo la faccia - attacca il senatore Pd - se qualcuno ha deciso di smantellarla lo farà senza di me». Valutazioni più prudenti arrivano dalla Camera, dove comunque si annuncia un esame rigoroso del rispetto dei criteri di delega. «Ci concentreremo sui 5-10 punti chiave - spiega la relatrice in pectore Raffaella Mariani (Pd) - centralità del progetto, subappalto, lavori in house, qualificazione delle stazioni appaltanti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## QUOTIDIANO ENTI LOCALI

### Rifiuti, arriva il regolamento sulla tariffa puntuale

- Un articolo di **Giuseppe Debenedetto** sul decreto sulla tariffa Tari puntuale esaminata ieri dalla Stato-Città

- Un articolo di **Alberto Barbiero** sulle istruzioni Anas sulla congruità dei prezzi provvisori negli appalti

quotidianientilocali.ilssole24ore.com

**Le istruzioni.** Il Comando generale definisce le proprie competenze per conto di Agea

# Gdf alla riscossione delle quote latte

Gian Paolo Tosoni

■ La **Guardia di finanza** eserciterà la funzione esecutiva nei confronti dei debitori per multe di **quote latte**. Lo precisa la circolare del 23 febbraio emanata dal Comando generale.

### Le quote latte

Il regime delle quote latte, cessato a decorrere dall'aprile 2015, prevedeva dei limiti alla produzione, negoziati Paese per Paese nell'ambito dell'Unione europea, al fine di ridurre il divario tra l'offerta e la domanda e conseguire un migliore equilibrio del mercato stesso.

Una volta definiti i quantitativi nazionali di riferimento, ai singoli produttori veniva assegnata una quota individuale che rappresentava il limite entro cui produrre e commercializzare latte; il superamento della quota produttiva assegnata determinava, in capo all'allevatore, un prelievo supplementare sulle eccedenze prodot-



### Quote latte

- Le quote latte erano uno strumento di politica agraria comunitaria che fissava un limite sulla produzione di latte per ciascun allevatore nell'Unione europea, oltre il quale si applicava una tassazione detta prelievo supplementare. Ma gli allevatori italiani, che fino alle ultime campagne hanno sfiorato il tetto produttivo, hanno pagato le multe col contagocce accumulando così un arretrato di 4,4 miliardi. Introdotta nel 1984, modificata più volte nel corso degli anni, la disciplina delle quote latte è infine cessata il primo aprile 2015.

te nella misura stabilita dal regolamento del Consiglio n. 1234/2007 del 22 ottobre 2007.

### La riscossione delle multe

Con la legge 33/2009, il compito di riscuotere gli importi dovuti nei periodi dal 1995/1996 fino al 2008/2009 è stato affidato all'Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), la quale, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del D.L. 5/2009, modificato da ultimo dalla legge di Stabilità n. 190/2014, procede alla riscossione mediante ruolo avvalendosi anche delle società del Gruppo Equitalia Spa o del Corpo della Guardia di finanza.

Al fine della corretta applicazione della disciplina contenuta nella legge 5/2009, in data 14 gennaio 2016 veniva stipulata una convenzione tra i tre enti interessati (Agenzia per le erogazioni in agricoltura, Equitalia e Guardia di finanza).

Successivamente, in data 17 gennaio 2017, veniva stipulato un secondo accordo con cui veniva inclusa nelle operazioni anche Riscossione Sicilia Spa.

### Il ruolo delle Fiamme gialle

Con la circolare di ieri, alla luce degli accordi presi, la Guardia di finanza fa il punto sui compiti che la stessa svolgerà al fine di garantire il prelievo per conto dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

In particolare, alla Guardia di finanza, in qualità di forza pubblica, spetta la funzione di assistenza al personale incaricato degli adempimenti esecutivi nei confronti dei debitori, con riguardo alle operazioni di notifica delle cartelle di pagamento e alle successive attività di recupero forzoso; inoltre, assume anche funzione di concorso nell'esecuzione di accertamenti patrimoniali in relazione a posizioni debitorie consistenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Bollo auto.** La Consulta «promuove» Emilia e Toscana che obbligano a pagare anche se c'è il fermo

# Niente esenzione per le ganasce fiscali

Maurizio Caprino

■ Far pagare il **bollo auto** anche sui veicoli sottoposti alle **ganasce fiscali** è legittimo. Lo ha stabilito la **Corte costituzionale**, con la sentenza 47/2017, depositata ieri, che ha «promosso» le **leggi regionali di Emilia-Romagna e Toscana**, chiarendo anche in cosa sono differenti da quella delle Marche «bocciate» nel 2012 (sentenza 288). Così la Consulta ha dato una chiave di lettura per le altre norme regionali analoghe, quelle di Piemonte, Lazio, Basilicata e della Provincia autonoma di Bolzano.

Tutte le Regioni, soprattutto dopo che la crisi economica ha moltiplicato i casi di insolvenza rispetto a tributi e sanzioni (in cui possono essere applicate le ganasce fiscali), si sono trovate a fronteggiare un calo di gettito del bollo auto: per principio generale, fissato dalla legge nazionale sulla materia (la 53/1983, articolo 5, comma 37), il tributo non è dovuto in caso di «indisponibilità (del veicolo, ndr) conseguente a provvedimento

dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione».

Nel caso delle ganasce fiscali, l'effetto è che i morosi vengono esentati dal pagamento di un tributo per tutto il periodo in cui restano tali. Una cosa che è stata giudicata anche paradossale dalle Regioni. Così alcune han-

### IL PRINCIPIO

La legge nazionale esonera dal versamento chi non ha la disponibilità del veicolo, che non è intaccata quando il fermo è di natura fiscale

no cancellato l'esenzione, con proprie leggi, emanate per lo più dopo che la Finanziaria 2004 - articolo 2, comma 22 - aveva fatto fermato la legislazione regionale. Su queste è ora chiamata a esprimersi la Consulta.

Nel caso delle leggi di Emilia-Romagna (15/2012, articolo 9) e Toscana (49/2003, articolo 8-quinquies), le questioni di legittimità costituzionale sono state

sollevate dalle Commissioni tributarie provinciali, rispettivamente di Bologna e Firenze. In entrambi i casi, si eccepiva che le Regioni avevano legiferato in senso contrario alla legge statale, cosa vietata dalla Costituzione, agli articoli 117, comma 2, lettera e), e 119, comma 2. Le Ctp avevano rilevato pure rilevato che le norme erano analoghe a quella delle Marche (legge 28/2011), che era stata già dichiarata incostituzionale.

La Consulta risponde che è così solo in apparenza, perché bisogna tenere conto della diversa formulazione di queste norme. Il cuore della differenza sta nel fatto che le ganasce fiscali non sono casi di fermo amministrativo, come si ritiene comunemente: semplicemente, sono «una misura cautelativa accessoria» il cui regime sanzionatorio è disciplinato in gran parte dalle regole del fermo amministrativo (contenute nell'articolo 214 del Codice della strada). In particolare, quando il fermo è di natura fiscale, in caso di circolazione, si applicano solo

le sanzioni pecuniarie e non anche il sequestro del mezzo, che non viene materialmente sottratto al proprietario, anche se non può più essere utilizzato.

Alla luce di tutto questo, osserva la Corte, le ganasce fiscali non comportano «la materiale sottrazione» del veicolo «alla disponibilità del proprietario»: non gli impediscono di venderlo a terzi (trasferendo con esso anche il vincolo del fermo).

Inoltre, la legge nazionale sul bollo auto, essendo del 1983, non avrebbe potuto riferirsi alle ganasce fiscali, introdotte nel 1996 (Dl 669).

La legge regionale delle Marche si riferiva espressamente al fermo amministrativo per come è previsto dal Codice della strada. Le norme dell'Emilia-Romagna e della Toscana, invece, sono formulate in modo tale da poter essere riferite specificamente a quel particolare fermo di natura fiscale costituito dalle «ganasce». Dunque, le questioni di legittimità costituzionale sono infondate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



LAVORO

www.quotidianolavoro.ilsole24ore.com

**Dal Parlamento.** Il Ddl ha ottenuto ieri il via libera dalla commissione Lavoro della Camera: da lunedì testo all'esame dell'aula

# Autonomi, lo «Statuto» accelera

## Accesso agli appalti pubblici, più tutele per maternità, malattia e disoccupazione

Giorgio Pogliotti  
Claudio Tucci

ROMA

I lavoratori autonomi potranno partecipare a **bandi e appalti pubblici** ma solo per «la prestazione di servizi» (si evitano così contrapposizioni con le aziende). Dal 1° luglio la **Dis-coll**, l'indennità di disoccupazione per i collaboratori, diventerà strutturale e sarà estesa, per la prima volta, anche «ad assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio», a fronte di un incremento dell'aliquota contributiva pari allo 0,5 per cento.

Una delega ad hoc dovrà poi estendere le tutele su **maternità e malattia** ai collaboratori della gestione separata (non pensionati e non iscritti ad altre forme previdenziali), autofinanziate con un aumento dell'aliquota non superiore a 0,5 punti percentuali. Novità anche sulla disciplina dello **smart working**, considerato come una modalità di svolgimento del lavoro subordinato: si apre alla possibilità di fare riferimento ai trattamenti previsti dai contratti collettivi (tutti quelli indicati nell'articolo 51 del Dlgs 81/2015, quindi non solo nazionali, ma anche aziendali).

Con questa manciata di modifiche la commissione Lavoro della Camera ha approvato il Ddl sul lavoro autonomo e agile, atteso in Aula lunedì 6 marzo. Il provvedimento di 24 articoli complessivi, due in più rispetto al testo iniziale, dovrà poi tornare in seconda lettura al Senato (ma non dovrebbero esserci ulteriori modifiche).

«Si completa un altro passaggio importante verso il via libera definitivo allo Statuto del lavoro autonomo - commenta Maurizio Del

Conte, presidente Anpal e autore del Ddl -. Tutte le forze politiche in Parlamento hanno sostenuto il testo. C'è consapevolezza della necessità di estendere tutele e diritti a questi lavoratori».

Nel dettaglio, il testo conferma per i professionisti la deduzione integrale, entro un tetto annuo di 10 mila euro, delle spese per master, corsi di formazione e convegni. Si potranno, poi, «scaricare» fiscalmente anche gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni; e in ogni caso diventano abusive tutte quelle clausole che concordano termini «per saldare» superiori a 60 giorni dalla consegna della fattura al cliente. I lavoratori autonomi sono equiparati alle piccole e medie imprese per partecipare ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei. Per partecipare ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati, è consentita la possibilità di creare reti di professionisti per partecipare alle reti di imprese, di costituire consorzi stabili professionali o associazioni temporanee professionali.

Mini rivoluzione anche sul fronte delle tutele lavoristiche: per gli iscritti alla gestione separata Inps i congedi parentali salgono da 3 a 6 mesi entro i primi anni di vita del bambino; durante la maternità si avrà la possibilità di ricevere l'indennità pur continuando a lavorare (non scatta l'astensione obbligatoria). In caso di malattia o infortunio, su richiesta dell'interessato, si potrà sospendere la prestazione (salvo venga meno l'interesse del committente).

«I lavoratori della gestione separata - spiega Cesare Damiano (Pd) - avranno migliori trattamenti di maternità e indennità di malattia nella direzione delle tutele reali universali create nel secolo scorso per il lavoro dipendente». La norma sulla Dis-coll che diventa strutturale dal 1° luglio, è preceduta dall'intervento operato dal Milleproroghe che ha confermato fino a fine giugno l'indennità di disoccupazione per i collaboratori, finanziandola con 19,2 milioni. Incasso di malattia o infortunio che impediscono lo svolgimento dell'attività per oltre 60 giorni, è sospeso il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi fino a 2 anni.

### DDL CONCORRENZA

#### Ok a Flixbus, incertezze per i taxi

L'emendamento «anti Flixbus» appena entrato in vigore col Milleproroghe sarà elimitato dalla legge sulla concorrenza: lo hanno dichiarato i due relatori del Ddl al Senato, Salvatore Tomaselli e Luigi Marino, che sono invece rimasti nel vago sulle richieste di modifica chieste dai tassisti.

La norma sui bus low cost che salterà obbligherebbe le capofila dei raggruppamenti verticali di imprese a esercitare anche in proprio l'attività di trasporto. Oggi, invece, Flixbus si occupa solo di prenotazioni e marketing.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Altro capitolo, il coinvolgimento degli organismi di rappresentanza: il Governo è delegato a individuare gli «atti pubblici» da devolvere alle professioni ordinarie, attraverso il riconoscimento del loro ruolo sussidiario (e di terzietà); a semplificare gli adempimenti su salute e sicurezza negli studi professionali quando sono simili alle abitazioni; a consentire alle Casse di previdenza, anche in forma associata, di attivare oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, altre nuove «prestazioni sociali», con particolare attenzione agli iscritti colpiti da gravi patologie oncologiche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Licenziamenti.** Per il periodo non lavorativo

## Quando il recesso è antisindacale

### contributi da versare

Giuseppe Bulgarini d'Elci

A seguito del decreto del Tribunale che ha dichiarato la **antisindacalità** del comportamento datoriale consistito nel **licenziamento** di tre dipendenti, i **contributi** all'ente previdenziale sono dovuti anche in relazione al periodo successivo alla pronuncia giudiziale e precedente all'effettiva reintegrazione in servizio, quando anche i lavoratori non abbiano reso alcuna prestazione lavorativa e non siano stati retribuiti nel suddetto periodo, né abbiano autonomamente impugnato i licenziamenti.

La Corte di cassazione ha raggiunto questa conclusione con la sentenza n. 4899 del 27 febbraio 2017, osservando che il licenziamento determinato da motivi sindacali è radicalmente nullo e non è idoneo, in quanto tale, a determinare l'estinzione del rapporto di lavoro, conseguendone il permanere di tutte le obbligazioni, incluse quelle contributive, a carico del datore di lavoro. Ciò, a prescindere dal fatto che i lavoratori non abbiano impugnato il licenziamento e non abbiano ricevuto la retribuzione nell'intervallo tra il decreto e la reintegrazione.

Ribadisce, in altri termini, la Cassazione che il licenziamento nullo - perché intimato per ragioni di natura antisindacale - non è idoneo a determinare l'interruzione del rapporto di lavoro e, per l'effetto, l'Inps è legittimato a richiedere il versamento dei contributi anche in relazione al periodo eventualmente non lavorato da parte dei lavoratori, né ad essi retribuito.

Non rileva, in contrario avviso, la circostanza che nel periodo compreso tra il decreto del Tribunale dichiarativo della condotta antisindacale e la successiva reintegrazione in servizio dei tre dipendenti non sia stata resa la prestazione lavorativa e neppure versata dal datore di lavoro la retribuzione, in quanto il rapporto assicurativo non è direttamente influenzato dalle vicende successive alla costituzione del rapporto di lavoro.

La Cassazione osserva che l'inciso con il quale l'articolo 12 della Legge 153/1969 definisce la retribuzione imponibile («tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro») va inteso in senso lato come «tutto ciò che ha diritto di ricevere». In questa formulazione onnicomprensiva, ad avviso dei giudici di legittimità, vanno ricompresi gli obblighi

contributivi connessi alle retribuzioni non percepite dal lavoratore.

In forza di questo iter argomentativo la Cassazione conclude che la situazione di fatto che si produce per effetto di un licenziamento nullo, al quale non abbia fatto seguito la messa in mora da parte del lavoratore, deve essere accostato ad una sospensione unilaterale della prestazione lavorativa imputabile al datore di lavoro in assenza dei presupposti di legge. Da tale premessa consegue che, poiché la mancata prestazione lavorativa è riconducibile ad un

### AUTOMATISMO

Diritto alla riscossione da parte dell'Inps anche se i dipendenti non avevano impugnato il provvedimento

inadempimento del datore di lavoro, l'obbligo contributivo permane anche se il lavoratore non ha ricevuto il versamento di alcuna retribuzione.

La declaratoria della condotta antisindacale consistita nel licenziamento di alcuni lavoratori produce, quindi, l'automatizzato diritto dell'Inps ai contributi, a prescindere dal fatto che nelle more i lavoratori non abbiano reso la prestazione lavorativa né abbiano impugnato il provvedimento espulsivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Scuola.** Alle medie e alle superiori i risultati dei test potrebbero non rientrare nella valutazione degli studenti e delle loro competenze

## L'Invalsi funziona, quindi lo si sterilizza

Claudio Tucci

Da un Paese che ogni anno discute sulle **disparità dei criteri di valutazione degli studenti nelle diverse regioni italiane** (con un Sud più di «manica larga», ma poi indietro, rispetto al Nord, nelle prove oggettive in italiano e matematica) ci si aspetterebbe un potenziamento dei test Invalsi. E invece nell'Italia «dell'istruzione a testa in giù» si rischia di imboccare la direzione opposta:

in Parlamento, infatti, una larga fetta di Pd e maggioranza, nell'esaminare il Dlgs attuativo della «Buona Scuola» di riforma degli esami di Stato, starebbe pensando di **eliminare qualsiasi attestazione dell'esito dei test Invalsi al termine di medie e superiori**. Una scelta che si fa fatica a comprendere, e che - se sarà avallata dalla ministra Valeria Fedeli - comporterà un netto passo indietro rispetto alla normativa attuale, voluta da

Beppe Fioroni, che viceversa proiettava i test Invalsi all'esame di Stato, valorizzando il punteggio ottenuto dagli alunni.

Già l'attuale versione del decreto attuativo della legge 107 è stata un compromesso: si prevede infatti che i test nazionali in italiano, matematica e inglese entrino in quinta superiore, e la partecipazione (attenzione, non il loro superamento) diventa, per i ragazzi, requisito d'ammissione alla Maturità. In terza media, poi,

l'Invalsi addirittura non farà più parte, come accade adesso, dell'esame di licenza, ma si svolgerà in aprile. Due frenate, quindi, a cui ora se ne potrebbe aggiungere una terza: l'eliminazione di ogni traccia del punteggio conseguito, dicendo così «addio» agli unici dati comparabili sui livelli di competenza raggiunti da ciascun studente. In una sola mossa, insomma, si finirebbe per penalizzare famiglie e ragazzi,

ridando legittimazione alla parte più sindacalizzata del mondo della scuola (oggi in minoranza). Pur con tutti i limiti legati a prove standardizzate, la comunicazione agenziale e agli stessi studenti dei punteggi aiuta a capire la qualità dell'apprendimento. Sull'inglese, poi, un attestato ad hoc della scuola evita la frequenza di corsi a pagamento che possono permetterli solo nuclei agiati. Per non parlare della futura possibile semplificazione dei test di accesso

all'università (una volta che si dispone di prove Invalsi valide sul piano nazionale). E senza considerare, inoltre, che rendere questi test «formalmente obbligatori», ma senza conservarne tracce, rafforzerà l'atteggiamento di disinteresse. In altre parole, se a contare è la sola partecipazione, gli studenti finiranno per non prendere sul serio le prove e quindi a banalizzarne il ruolo. Sbagliando approccio, certo, ma dandola vinta a quel pugno di docenti, ideologicamente contrari a qualsiasi forma di merito e pagelle.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Tribunale di Roma.** Assistenti assunte ante-2009

## Compagnie estere, contratto straniero ma giudice italiano

Giampiero Falasca

Il rapporto di lavoro dell'assistente di volo è disciplinato dalla **legge del Paese in cui è registrato l'aeromobile**, anche se alcune prestazioni accessorie sono svolte nel territorio italiano, per i lavoratori assunti prima del 17 dicembre 2009, data di entrata in vigore del regolamento Ce 593/2008, che ha introdotto una diversa disciplina della materia. Il **tribunale di competenza, invece, può essere italiano**. Sulla base di questo principio, il **tribunale di Roma (ordinanza 13018/2017)** ha respinto la causa promossa da un assistente di volo, dipendente di una compagnia irlandese che, ritenendo

abbandono del posto di lavoro. Il tribunale di Roma ha giudicato infondata la richiesta della dipendente di vedersi riconosciute le mansioni superiori, ritenendo inapplicabile il diritto del lavoro irlandese.

Secondo il giudice, infatti, per l'individuazione della legge applicabile al rapporto degli equipaggi deve farsi riferimento alla legge del Paese dove è registrato l'aeromobile, qualora si tratti di contratti di lavoro stipulati prima dell'entrata in vigore del regolamento Ce 593/2008 (quindi, prima del 17 dicembre 2009), che ha introdotto un criterio differente di identificazione della legge applicabile (scelta delle parti o, in mancanza di una scelta, Paese nel quale o dal quale si svolge abitualmente la prestazione; tale disciplina non vale però per le norme sulla sicurezza sociale, che contengono un collegamento più stretto con la base di partenza).

Una volta riconosciuta l'applicabilità del diritto irlandese, il giudice ha rilevato l'inesistenza in tale ordinamento di una norma che rende immutabili le mansioni superiori svolte per un periodo che supera una certa durata, e quindi ha escluso l'inadempimento del datore di lavoro lamentato dalla dipendente.

L'applicabilità del diritto irlandese non esclude la giurisdizione del tribunale italiano, in quanto questa, secondo il criterio generale fissato dall'articolo 4 del nuovo regolamento 1215/2012, spetta al giudice del luogo in cui il convenuto è domiciliato, a prescindere dalla sua cittadinanza (anche se lo stesso regolamento prevede come ulteriore foro alternativo rispetto a quello del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività, quello del luogo da cui l'attività viene svolta, quindi in questo caso un tribunale del Paese estero).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## PREMIO ALTO RENDIMENTO

**Mercoledì  
8 Marzo 2017  
16.00 - 18.00**



**Il Sole 24 Ore  
Via Monte Rosa, 91  
Milano**

**19<sup>A</sup>  
EDIZIONE**

GRUPPO 24 ORE

### TAVOLA ROTONDA

«Tra Mifid2 e Pir, le due sfide per il risparmio gestito»

Partecipano:

**Roberta D'Apice**  
Direttore Settore Legale  
Assogestioni

**Fabrizio Vedana**  
Vice Direttore Generale  
Unione Fiduciaria

**Tiziana Togna**  
Responsabile Divisione  
Intermediari Consob

A seguire  
**PREMIAZIONE**

delle Società di Gestione e dei Fondi Comuni d'investimento  
che si sono distinti per i risultati conseguiti.

**Registrazioni aperte su [www.ilsole24ore.com/altorendimento](http://www.ilsole24ore.com/altorendimento)**  
Per maggiori informazioni 02/34973203 / [premioaltorendimento@consultami.com](mailto:premioaltorendimento@consultami.com)

In collaborazione con:



Il Sole  
**24 ORE**

### In breve

#### CONSIGLIO DEI MINISTRI

### Oggi la legge europea 2016 e la gestione del diritto d'autore

Il recepimento delle direttive dell'Unione europea l'attuazione della direttiva Ue sul diritto d'autore sono i temi di cui si occuperà oggi il Consiglio dei ministri convocato per le 11. L'ordine del giorno a Palazzo Chigi prevede l'esame preliminare del disegno di legge che delega al Governo il recepimento delle direttive europee e

l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2016.

Il Cdm dovrà poi confrontarsi con i Dlgs di attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno.

#### WELFARE

### Incontro tra Inps e Consulta Caf per rinnovare la convenzione Isee

Potrebbe essere raggiunta oggi l'intesa tra Inps e Consulta dei Caf sulla convenzione che regolerà per quest'anno i servizi per l'Isee svolti dai centri di assistenza fiscale. Infatti ieri il viceministro dell'Economia, Luigi Casero, rispondendo in commissione Finanze della Camera a una interrogazione di Giovanni Paglia (Si), ha ricordato che un apposito

tavolo tecnico è stato istituito da settembre 2016 e che l'incontro previsto per oggi presso l'Inps «è finalizzato al raggiungimento dell'accordo finale per una stabile e proficua collaborazione». La convenzione precedente è scaduta a fine 2016 e la settimana scorsa la Consulta ha prospettato la sospensione dei servizi in caso di mancato rinnovo.







INCENTIVI E AGEVOLAZIONI

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

In breve



EUROPA/1

Materie prime,  
bando per la ricerca



Nell'ambito del Programma europeo congiunto «Eranet Cofound Era-Min 2» è stato aperto un invito a presentare proposte con scadenza il 5 maggio 2017 che supporterà i progetti di ricerca sulle materie prime non energetiche e non agricole rivolte a uno o diversi ambiti dell'economia circolare: in particolare metallico, industriale e minerali per costruzioni, prendendo in considerazione l'intera catena produttiva. L'Italia partecipa mediante il Miur che finanzia l'azione con il budget di 140 mila euro.

EUROPA/2

Horizon 2020  
per raccolta rifiuti

Il Programma Horizon 2020 finanzia progetti relativi a prototipi per veicoli a celle a combustibile per la raccolta di rifiuti urbani. Il budget disponibile è pari a 10.650.000 euro. I veicoli dovrebbero essere usati per almeno tre siti e la raccolta dei rifiuti urbani dovrebbe avere un peso a pieno carico compresa tra 16 e 26 tonnellate. I veicoli dovrebbero integrare una cella a combustibile di almeno 40 kW ed essere in grado di svolgere missioni back-to-base giornaliere all'interno delle aree urbane in cui vengono utilizzati. La scadenza è prevista per il 20 aprile 2017.

A CURA DI  
Maria Adele Cerizza

**APPROFONDIMENTO ONLINE**  
Tutti i finanziamenti europei su:  
<http://www.ilssole24ore.com/dossier/economia/osservatorio-finanziamenti-ue/index.shtml>

**Tutela ambientale.** Mix di contributi per 100 milioni alle aziende del Sud più efficienti e meno inquinanti

# Via al bonus per le «eco-imprese»

Le istruzioni per le domande: si parte il 26 aprile sul sito Invitalia

Francesco Petrucci

Al via le agevolazioni per imprese del Sud più efficienti e meno inquinanti. Con il Dm 7 dicembre 2016 (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 24 febbraio 2017, n. 46) sono diventati operativi gli incentivi per iniziative imprenditoriali finalizzate alla salvaguardia dell'ambiente, a ridurre i consumi energetici e le emissioni di gas climalteranti. Sono esclusi i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione.

Le domande si potranno presentare a decorrere dal 26 aprile 2017 (sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del decreto).

Il budget stanziato dal Dm 29 luglio 2015 è pari a 100 milioni di euro a valere sull'Asse IV del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 Fesr (azione 4.2.1.).

I beneficiari

Destinatari sono le imprese di qualsiasi dimensione ubicate nelle cosiddette Regioni convergenza (Basilicata, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia) che realizzano programmi di sviluppo per la tutela ambientale che coinvolgono unità locali riferibili a settori economici qualificati a forte consumo di energia come indicati in allegato al decreto; tra questi: estrazione di minerali, produzione di grassi vegetali e animali, settore delle bevande, lavorazione del legno, fabbricazione di coke e di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, prodotti chimici, industria del vetro, cemento, calcestruzzo, calce e gesso, industria metallurgica, fabbricazione di mobili, fornitura di energia elettrica e gas, fornitura di acqua, attività di gestione rifiuti.

Possono accedere agli incentivi anche le aziende classificate come «a forte consumo di energia» ai sensi del Dm 5 aprile 2013 che rientrano nell'elenco delle imprese energivore istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali.

Secondo quanto prevede la

disciplina generale del Dm 9 dicembre 2014, richiamato dal citato decreto del 2016, protagonisti del programma di sviluppo sono l'impresa proponente, che promuove l'iniziativa imprenditoriale ed è responsabile della coerenza tecnica ed economica del programma e le imprese aderenti che realizzano i progetti di investimento nell'ambito del suddetto programma.

I programmi agevolati

I programmi ammissibili alle agevolazioni devono essere volti:

- a innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell'impresa oltre le norme dell'Ue, indipendentemente dall'esistenza di norme nazionali obbligatorie più

L'ESAME

Le istanze saranno valutate entro 120 giorni dall'invio, anche attraverso una fase di negoziazione



Tutela ambientale

• L'Asse IV del Pon «Imprese e competitività» è finalizzato alla promozione dell'efficienza energetica delle imprese. In particolare vengono promosse l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese nonché lo sviluppo e la realizzazione di sistemi di distribuzione intelligenti che operano a bassa e media tensione. Le azioni individuate nell'Asse IV rispondono alle indicazioni di lungo periodo della strategia Europa 2020, che definisce le emissioni come volano di crescita della competitività.

rigorose rispetto a quelle dell'Unione;

- a innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell'impresa in assenza di norme dell'Unione europea;
- a consentire l'adeguamento anticipato a nuove norme dell'Unione europea che innalzano il livello di tutela ambientale e non sono ancora in vigore;
- a ottenere una maggiore efficienza energetica;
- a realizzare un impianto di cogenerazione ad alto rendimento;
- al riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti.

Le spese devono riferirsi all'acquisto e costruzione di immobilizzazioni (suolo aziendale, opere murarie, impianti e attrezzature nuovi, software) nella misura necessaria alla finalità del progetto. Sono finanziati i costi di investimento supplementari necessari per realizzare il progetto di investimento per la tutela ambientale presentato dall'impresa.

Le agevolazioni hanno la forma del finanziamento agevolato, del contributo in conto interessi, contributo in conto impianti e contributo diretto alla spesa.

Le istanze

Le domande di agevolazione si presentano direttamente al soggetto gestore della misura, Invitalia, a decorrere dal 26 aprile 2017. La domanda va presentata esclusivamente con le modalità indicate sul sito internet di Invitalia ([www.invitalia.it](http://www.invitalia.it)); sul medesimo sito sarà pubblicato il modulo di domanda.

La domanda viene valutata entro 120 giorni dalla presentazione, anche mediante una fase di negoziazione con l'impresa.

Non vi sono limiti temporali: ad avvenute esaurimento delle risorse disponibili un avviso pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» segnerà la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'identikit del programma



01 | COSA FINANZIA

Il Dm 7 dicembre 2016 sostiene i programmi di sviluppo presentati da una o più imprese che includono progetti finalizzati alla riduzione delle emissioni e dei consumi energetici.

02 | BUDGET

Sul piatto ci sono 100 milioni di euro assegnati con Dm 29 luglio 2015.

03 | DESTINATARI

Beneficiarie le imprese di qualsiasi dimensione ubicate in Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia.

04 | ALTRI DESTINATARI

Possono accedere anche le imprese a forte consumo di energia ai sensi del Dm 5 aprile 2013 che rientrano nell'elenco delle imprese «energivore» istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali.

05 | UNITÀ LOCALI

Sono interessate quelle a forte consumo di energia relative ai settori «energivori» specificati in allegato al Dm 7/12/2016

06 | I PROGETTI

Per essere ammessi ai benefici i progetti devono migliorare il livello di tutela ambientale

derivante dall'attività dell'impresa, conseguire maggiore efficienza energetica, realizzare impianti di cogenerazione ad alto rendimento, avviare iniziative di riciclaggio e riutilizzo rifiuti (solo rifiuti speciali di origine industriale e commerciale).

07 | SPESE AMMISSIBILI

Rientrano nel bonus l'acquisto e costruzione di immobilizzazioni (suolo aziendale, opere murarie, impianti e attrezzature nuovi, software) nella misura necessaria alla finalità del progetto. Sono finanziati i costi di investimento supplementari necessari per realizzare il progetto di investimento per la tutela ambientale.

08 | AGEVOLAZIONE

Si tratta di un mix: finanziamento agevolato, contributo in conto interessi, contributo in conto impianti, contributo diretto alla spesa.

09 | DOMANDE

Le istanze possono essere presentate a decorrere dal 26 aprile 2017 direttamente al soggetto gestore, Invitalia Spa.

10 | CHIUSURA

I fondi saranno erogati fino a esaurimento.

Dalle Regioni

PIEMONTE

## Premi di insediamento ai giovani agricoltori

Con un budget di 4 milioni la Regione Piemonte va in aiuto dei giovani agricoltori al loro primo insediamento. Con la determina n.169 del 23 febbraio scorso sono stati svincolati i fondi a valere sul Psr 2014-2020 per il bando 2017 al quale possono accedere anche gli agricoltori under 40 rimasti esclusi dai bandi precedenti.

Si tratta di contributi in conto capitale a titolo di «premio di insediamento» per l'avviamento di imprese

agricole, insediamento iniziale e adeguamento strutturale delle aziende: il tutto sotto il segno del ricambio generazionale sul territorio piemontese. Le domande, che dovranno essere presentate online sul sistema informatico Siap, potranno essere inviate fino al 31 maggio. Tutte le informazioni, i criteri di selezione e le procedure sul sito della Regione ([www.regione.piemonte.it](http://www.regione.piemonte.it)). (F.La.)

VENETO

## Turismo, contributi per i «club di prodotto»

C'è tempo fino al 12 aprile per presentare domanda di contributo per lo sviluppo e il consolidamento delle reti di imprese o i «club di prodotto» nel settore del turismo. Con un bando a valere sulle risorse Por Fesr 2014-2020 (Asse 3) la Regione Veneto erogherà 1,8 milioni alle imprese, prima tranche di un pacchetto di 3,6 milioni di risorse destinate a questo capitolo. Beneficiarie le reti di impresa (con almeno

9 tra micro, piccole e medie aziende) costituite con un contratto di rete. Si tratta di contributi a fondo perduto per lo sviluppo di «club di prodotto» e cioè l'offerta di prodotti o servizi turistici garantiti da una Carta dei servizi, per il riposizionamento delle imprese e delle destinazioni turistiche. Domande online sulla piattaforma Siu della Regione. (F.La.)

TOSCANA

## Atenei alleati alle Pmi per la sfida Industria 4.0

Università ed enti di ricerca a braccetto con la Regione corrono in soccorso delle aziende, soprattutto le Pmi, per dare man forte nella sfida di Industria 4.0. Con un protocollo sottoscritto alla fine di febbraio da Regione Toscana, Università ed enti di ricerca, aziende e laboratori potranno scambiare idee e buone pratiche nei più disparati ambiti: si va da internet delle cose ai big data, dalla robotica

alla cyber-sicurezza. Alla Regione spetterà la «regia» con la divulgazione e diffusione tecnologica dei risultati di ricerca.

L'obiettivo è quello di sostenere il know-how nelle aziende toscane, anche attraverso giornate di visita delle imprese nei laboratori di ricerca. Non ultima, infine, l'attivazione di canali continuativi per sviluppare le applicazioni. (F.La.)

\*Offerta valida in Italia dal 3/01/2017 al 17/3/2017



Curata dagli esperti del Sole 24 Ore, la guida riporta l'analisi completa della revisione dell'impianto normativo in materia di falso in bilancio, elencando e commentando le diverse figure di soggetti attivi, chiamati a rispondere in particolare del reato di false comunicazioni sociali, e analizzando l'oggetto materiale attraverso il quale la fattispecie criminosa può concretizzarsi.

**IN EDICOLA CON IL SOLE 24 ORE A € 9,90 IN PIÙ\***

OPPURE DISPONIBILE IN FORMATO PDF SU [WWW.SHOPPING24.IT](http://WWW.SHOPPING24.IT)

SHOPPING  
92%!

Il Sole

24 ORE





FORMILAN

<sup>Il Sole</sup>  
how to  
spend it

Ogni mese,  
una nuova collezione  
di desideri



How To Spend It, il magazine dedicato al lusso e al lifestyle, sceglie ogni mese il meglio di moda, design, arte, viaggi, beauty, motori e nautica.

**IN EDICOLA CON IL SOLE 24 ORE.**

Il Sole  
**24 ORE**